

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Interrogazioni scritte con risposta:

n. 1216/79 dell'on. Debré al Consiglio Oggetto: Protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé	1
n. 1468/79 dell'on. Debré al Consiglio Oggetto: Deplorevole confusione fra le spese a favore dei produttori di zucchero dei paesi ACP	2
n. 1453/80 dell'on. Van Miert al Consiglio Oggetto: Spazio giuridico europeo	3
n. 1744/80 dell'on. Clwyd al Consiglio Oggetto: Livello elevato dei costi dell'energia a carico delle industrie britanniche	4
n. 1790/80 dell'on. Glinne al Consiglio Oggetto: Sfruttamento delle ricchezze minerali dei fondali oceanici	4
n. 1846/80 di Lord O'Hagan al Consiglio Oggetto: Prezzi alimentari	5
n. 1849/80 dell'on. Patterson alla Commissione Oggetto: Tachigrafi su veicoli agricoli	5
n. 1953/80 di Lord Douro alla Commissione Oggetto: IVA su cavalli da corsa	6
n. 1999/80 dell'on. Irmer alla Commissione Oggetto: Gravi ostacoli alla libertà di circolazione nella CE per determinate categorie di persone ...	6
n. 2050/80 dell'on. Glinne al Consiglio Oggetto: Entità degli aiuti pubblici allo sviluppo negli Stati membri	7

n. 2265/80 dell'on. Patterson alla Commissione	
Oggetto: Latte in polvere	8
n. 109/81 dell'on. Papaefstratiou alla Commissione	
Oggetto: Politica comune nel settore dei trasporti marittimi	8
n. 110/81 dell'on. Papaefstratiou al Consiglio	
Oggetto: Politica comune nel settore dei trasporti marittimi	9
n. 146/81 dell'on. Martin alla Commissione	
Oggetto: Commercializzazione fraudolenta di miscele alcoliche simili al vino	10
n. 155/81 dell'on. Glinne alla Commissione	
Oggetto: Limitazione delle importazioni di prodotti elettronici giapponesi in Europa	11
n. 165/81 dell'on. Clwyd al Consiglio	
Oggetto: Livello di rumorosità fissato per gli autoveicoli da trasporto pesanti	11
n. 172/81 dell'on. Glinne alla Commissione	
Oggetto: Lo sviluppo sanitario dell'Africa nera affidato dall'ACDA agli USA	12
n. 211/81 dell'on. Glinne alla Commissione	
Oggetto: Conferenza sugli aiuti allo Zimbabwe	13
n. 213/81 dell'on. Didò al Consiglio	
Oggetto: Soppressione dei diritti e delle libertà sindacali nel Principato di Monaco	14
n. 224/81 dell'on. Damseaux al Consiglio	
Oggetto: Interpretazione del comunicato finale del Consiglio europeo sui luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni comunitarie	14
n. 263/81 dell'on. Seligman alla Commissione	
Oggetto: Prezzi di vendita e imposte per i prodotti petroliferi forniti all'industria comunitaria dei mangimi animali	15
n. 264/81 dell'on. Seligman alla Commissione	
Oggetto: Prezzi di vendita e imposte per i prodotti petroliferi forniti all'industria comunitaria dei fertilizzanti	15
n. 282/81 degli on. Narducci e Bersani alla Commissione	
Oggetto: Intervento comunitario per il «Decennio internazionale dell'acqua potabile e del risanamento ambientale»	16
n. 283/81 dell'on. Curry alla Commissione	
Oggetto: Intervento della Commissione presso il governo francese riguardo alla natura del recente aiuto di 4 miliardi di franchi	17
n. 290/81 dell'on. Pedini alla Commissione	
Oggetto: Sperimentazione scolastica nei paesi CEE	17
n. 314/81 dell'on. Galland alla Commissione	
Oggetto: Squilibrio fra gli oneri fiscali gravanti sui prodotti petroliferi	18
n. 325/81 dell'on. Kavanagh alla Commissione	
Oggetto: Regime comunitario nel settore delle carni ovine	18
n. 326/81 dell'on. Le Roux alla Commissione	
Oggetto: Calcolo delle quote di cattura	19

n. 333/81 dell'on. Lizin alla Commissione	
Oggetto: Riunione dei paesi membri dell'ACDA (Azione concertata per lo sviluppo dell'Africa)	19
n. 356/81 degli on. Orlandi e Cariglia alla Commissione	
Oggetto: Utilizzazione dei crediti di cui al titolo 10, capitolo 10.0, linee da 1 a 8 del bilancio della Commissione delle Comunità europee	20
n. 360/81 dell'on. Van Miert alla Commissione	
Oggetto: Magazzini frigorifero e congelatori	20
n. 371/81 dell'on. Hutton alla Commissione	
Oggetto: Imbottigliamento di whisky a bassa gradazione alcolica	21
n. 379/81 dell'on. Muntingh alla Commissione	
Oggetto: Ecologia e sviluppo: scimpanzé nella Sierra Leone	21
n. 383/81 dell'on. Seefeld alla Commissione	
Oggetto: Doppia condanna nella CE per violazioni al codice della strada	22
n. 388/81 dell'on. Scrivener alla Commissione	
Oggetto: Intese per l'apertura di punti di vendita di giornali	22
n. 408/81 dell'on. Adam alla Commissione	
Oggetto: Provvedimenti supplementari – Regione settentrionale del Regno Unito	23
n. 410/81 dell'on. Pruvot alla Commissione	
Oggetto: Pericoli a causa dell'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera	24
n. 438/81 dell'on. Flanagan alla Commissione	
Oggetto: Politiche CEE nell'Irlanda occidentale	24
n. 463/81 dell'on. Doublet alla Commissione	
Oggetto: Lacune esistenti nel controllo doganale	24
n. 469/81 dell'on. Karl Schön alla Commissione	
Oggetto: Introduzione di una «patente di guida CE» e conseguente uniformazione di certificati e norme	25
n. 502/81 dell'on. Boyes alla Commissione	
Oggetto: Depressione e depauperamento delle zone rurali	26
n. 505/81 dell'on. Moreland alla Commissione	
Oggetto: Fanali antinebbia posteriori	26

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1216/79

dell'on. Debré

al Consiglio delle Comunità europee

(28 novembre 1979)

Risposta

(28 luglio 1981)

Oggetto: Protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé

1. Qual è stato l'importo annuo delle agevolazioni finanziarie di cui hanno beneficiato i produttori di zucchero degli Stati ACP dopo l'entrata in vigore del protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé? Qual è, per ciascuno dei principali fornitori di zucchero ACP, l'aliquota della produzione smerciata nell'ambito della CEE e nei singoli Stati membri?

2. Le garanzie in materia di prezzi e di smercio, di cui gode lo zucchero importato nella CEE dagli Stati ACP in applicazione del protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé, devono venir considerate alla stregua di uno «strumento di commercio» ovvero come un effettivo contributo alla politica di aiuto allo sviluppo?

Ove si tratti di uno strumento di commercio, quali vantaggi commerciali trae la CEE da tale protocollo?

Ove si tratti di un contributo alla politica di aiuto allo sviluppo, non sarebbe opportuno contabilizzare esplicitamente le spese che ne derivano o nel bilancio annuo delle Comunità oppure nel programma di spese pluriennali della convenzione di Lomé, invece di confonderle con quelle della politica agricola comune il cui costo viene ad essere in tal modo artificialmente gonfiato?

1. a) Il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che il protocollo «zucchero» allegato alla convenzione ACP-CEE di Lomé stabilisce i diritti e gli obblighi reciproci esistenti tra la Comunità e gli Stati ACP esportatori di zucchero, mentre i rapporti tra questi ultimi e i loro produttori sono di esclusiva competenza di ciascuno di tali Stati.

Il Consiglio non dispone pertanto di alcuna informazione circa i vantaggi finanziari che i produttori di zucchero degli Stati ACP possono trarre dall'applicazione di detto protocollo. In pratica, i prezzi di vendita dello zucchero ACP sono fissati da contratti stipulati tra i venditori ACP e gli acquirenti privati della Comunità, senza che quest'ultima sia in qualche modo associata a tali operazioni. Il protocollo «zucchero» prevede infatti negoziati unicamente sui prezzi garantiti ai quali gli organismi d'intervento comunitari devono acquistare lo zucchero ACP, entro i limiti previsti dalla convenzione, qualora detti Stati non possano vendere il loro zucchero preferenziale ad un prezzo almeno pari al prezzo garantito. Finora tale ipotesi non si è mai verificata.

- b) Per i principali Stati ACP esportatori di zucchero la quota della produzione smerciata nella Comunità può essere dedotta dalla seguente tabella:

Zucchero greggio

Paese	1979			Totale 1975 - 1979		
	Produzione (tonnellate)	Esportazioni nella CEE		Produzione (tonnellate)	Esportazioni nella CEE	
		tonnellate	%		tonnellate	%
Barbados	117 110	50 214	43	549 184	264 783	48
Fiji	455 701	196 482	43	1 772 439	900 595	51
Guyana	316 414	159 836	51	1 565 081	824 526	53
Giamaica	291 025	86 692	30	1 628 128	627 582	39
Maurizio	728 908	499 775	69	3 365 801	2 366 949	70
Swaziland	257 954	122 165	47	1 203 331	605 431	50
Trinidad e Tobago	143 521	71 394	50	837 712	366 759	44

c) La tabella in appresso indica i quantitativi totali di zucchero preferenziale (compreso quello dei PTOM e dell'India) importati dagli Stati membri nel periodo 1976/1977-1978/1979.

[(tonnellate) valore bianco]

	1976 - 1977 ⁽¹⁾	1977 - 1978 ⁽¹⁾	1978 - 1979 ⁽¹⁾	1979 - 1980 ⁽¹⁾
Germania	—	5 000	1 000	1 000
Francia	24 000	23 000	42 000	51 000
Irlanda	42 000	21 000	20 000	31 000
Italia	5 000	10 000	—	—
Paesi Bassi	1 000	6 000	2 000	2 000
Regno Unito	1 345 000	1 268 000	1 129 000	1 200 000
CEE	1 417 000	1 333 000	1 194 000	1 285 000

⁽¹⁾ Fonte: Commissione delle Comunità europee.

2. Il Consiglio ha adottato talune decisioni relative all'attuazione del protocollo «zucchero ACP» sulla base dell'articolo 113 del trattato CEE. Il protocollo «zucchero ACP» costituisce tuttavia parte integrante della convenzione di Lomé, essa stessa strumento della politica di cooperazione tra la Comunità e alcuni paesi in via di sviluppo.

3. Trattandosi di un accordo che comporta obblighi reciproci, i vantaggi che le due parti ne possono trarre sono largamente condizionati dalla situazione del mercato. In conseguenza di ciò, dal primo anno di applicazione del protocollo «zucchero» i prezzi del mercato mondiale hanno subito, rispetto ai prezzi garantiti, variazioni tali che i vantaggi derivanti dall'applicazione di detto protocollo erano a favore talvolta degli Stati ACP e talvolta della Comunità.

Nell'ambito dell'organizzazione comune riveduta del mercato dello zucchero, tutte le spese connesse con lo smercio di una quantità di zucchero in eccedenza equiva-

lente alle importazioni di zucchero preferenziale saranno a carico del FEOAG a partire dalla campagna di commercializzazione 1981/1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1468/79

dell'on. Debré

al Consiglio delle Comunità europee

(9 gennaio 1980)

Oggetto: Deplorevole confusione fra le spese a favore dei produttori di zucchero dei paesi ACP

È conscio il Consiglio della deplorevole confusione che si fa nei documenti di bilancio della CEE tra le spese connesse al sostegno comunitario del mercato saccarifero e

quelle risultanti dalle garanzie di prezzo e di smercio accordate dal protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé ai produttori di zucchero dei paesi ACP?

1. È corretto iscrivere dette spese nella sezione «garanzia» del FEAOG col risultato di camuffare i cospicui sforzi finanziari compiuti a favore dei produttori di zucchero dei paesi ACP, di falsare la valutazione delle spese effettive di sostegno del mercato saccarifero ed infine di gonfiare artificialmente il costo della politica agricola comune?
2. Giacché il protocollo «zucchero» è modificabile nel 1982, con un preavviso di due anni, non sarebbe opportuno che il governo francese, nel duplice interesse tanto dei produttori ACP che di quelli europei, proponesse alla CEE di avvalersi di questa facoltà per affrontare globalmente i problemi posti dal mercato saccarifero e, se del caso, modificare gli attuali meccanismi?

Risposta

(28 luglio 1981)

Non c'è attualmente alcuna confusione nei documenti di bilancio della Comunità tra le spese riguardanti il funzionamento del mercato dello zucchero e le spese risultanti dal protocollo «zucchero» della convenzione di Lomé.

È vero che — come contropartita dell'impegno degli ACP di fornire i quantitativi stabiliti — la Comunità, a norma di detto protocollo, può essere tenuta ad acquistare al prezzo garantito certi quantitativi di zucchero, ma occorre ricordare che, entro i limiti stabiliti da detto protocollo, lo zucchero ACP deve innanzi tutto essere commercializzato sul mercato della Comunità a prezzi negoziati liberamente tra acquirenti e venditori. Soltanto nel caso in cui lo zucchero ACP non si sia potuto commercializzare al prezzo garantito, la Comunità ha l'obbligo di acquistare entro i limiti summenzionati. Orbene, né il prezzo negoziato sinora tra acquirenti e venditori, né i quantitativi offerti, né le modalità di commercializzazione hanno avuto come conseguenza che la Comunità, in quanto tale, abbia dovuto acquistare zucchero ACP in applicazione delle disposizioni in causa. Sinora non ci sono dunque state spese dirette per assumere a carico del bilancio comunitario gli acquisti di zucchero ACP, né c'è quindi stata confusione con le spese per l'intervento a favore dei produttori comunitari.

Ci sono state invece spese indirette dovute al fatto che la Comunità è autosufficiente e che le importazioni ACP provocano esportazioni supplementari di zucchero della CEE al prezzo mondiale generalmente inferiore al prezzo comunitario.

Quanto alle evidenti incidenze del protocollo «zucchero» adottato nel quadro della prima convenzione di Lomé sul funzionamento dell'organizzazione comunitaria di mercato, esse devono essere valutate globalmente e per un certo periodo di tempo, sia in relazione all'economia saccarifera europea nell'insieme sia nel contesto della politica comunitaria dello sviluppo e dei reciproci vantaggi di ciascuna delle parti della convenzione.

Non spetta al Consiglio pronunciarsi sull'opportunità che uno Stato membro gli faccia delle proposte.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1453/80

dell'on. Van Miert

al Consiglio delle Comunità europee

(12 novembre 1980)

Oggetto: Spazio giuridico europeo

Nella riunione dei ministri della giustizia del 19 giugno 1980, è stato discusso un progetto di convenzione sulla cooperazione fra gli Stati membri della Comunità europea nel settore penale.

Il Consiglio può far sapere:

1. Qual è il posto che tali colloqui giuridici e tecnici assumono nel quadro della cooperazione politica?
2. Se non ritiene opportuno far partecipare le istituzioni della Comunità ai colloqui in materia che interessano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini?
3. Perché la Commissione europea non è stata invitata a partecipare ai lavori in merito quando a questa istituzione viene assegnato un attivo ruolo nella realizzazione di altri trattati concernenti la cooperazione giuridica?
4. Quali sono le ragioni che spingono a tenere al di fuori delle attività comunitarie i colloqui relativi alla costituzione di uno spazio giuridico europeo?

Risposta

(28 luglio 1981)

Il Consiglio chiede all'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta data all'interrogazione scritta n. 1454/80 dai ministri degli affari esteri degli Stati membri della Comunità, riuniti nel quadro della cooperazione politica europea ⁽¹⁾.

(1) GU n. C 49 del 9. 3. 1981, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1744/80

dell'on. Clwyd

al Consiglio delle Comunità europee

(23 dicembre 1980)

Oggetto: Livello elevato dei costi dell'energia a carico delle industrie britanniche

In considerazione dell'elevato livello dei costi dell'energia a carico delle industrie britanniche e date le differenze che tali costi presentano all'interno della Comunità, intende il Consiglio proporre una politica di armonizzazione, in modo da permettere un'effettiva concorrenza tra le industrie della Comunità?

Risposta

(23 luglio 1981)

Nell'ottobre dell'anno scorso, la Commissione ha sottoposto al Consiglio una comunicazione concernente l'energia e la politica economica. Tra i problemi presi in considerazione da tale comunicazione figura il problema della struttura dei prezzi dei prodotti energetici nei vari Stati membri.

Il Consiglio ha discusso questo argomento in varie occasioni. Nella sessione del 3 marzo 1981 il Consiglio ha ribadito la primaria importanza della trasparenza dei prezzi dell'energia. Nel corso della sessione del 24 giugno 1981, dopo aver preso atto di una dichiarazione della Commissione sui prezzi dell'energia, il Consiglio ha invitato detta istituzione a presentargli quanto prima la comunicazione che, nella sessione del 3 marzo, si era impegnata a trasmettergli sulla politica dei prezzi vista nella prospettiva degli obiettivi energetici.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1790/80

dell'on. Glinne

al Consiglio delle Comunità europee

(12 gennaio 1981)

Oggetto: Sfruttamento delle ricchezze minerali dei fondali oceanici

Le conferenze delle Nazioni Unite sul diritto del mare si arenano a motivo del rifiuto dei paesi industrializzati di dividere equamente con i paesi in via di sviluppo le ricchezze minerali dei fondali oceanici, che tutti sono concordi nel definire «patrimonio comune dell'umanità». Tuttavia diversi paesi industrializzati, fra cui alcuni Stati membri della Comunità hanno già adottato (come la Repubblica federale di Germania) o sono sul punto di farlo (come la Gran Bretagna, la Francia e il Belgio) legislazioni nazionali unilaterali su questa materia.

Nel corso delle conferenze sul diritto del mare, tenutesi sotto l'egida delle Nazioni Unite, sono intervenuti i Nove unitariamente? Se sì, quale è stata la loro posizione comune? Se no, quali sono state le rispettive posizioni dei singoli Stati membri? In quest'ultimo caso, ha avanzato il Consiglio raccomandazioni o proposte per giungere ad una posizione comune e, se sì, quali e con quali risultati?

Risposta

(28 luglio 1981)

Le cause della lunga durata della conferenza sul diritto del mare sono molteplici e si debbono anzitutto alla mole delle materie che le competono, all'estrema novità di tali materie, alla diversità degli interessi in gioco, spesso contrastanti, quali ad esempio gli interessi dei paesi industrializzati e dei paesi in via di sviluppo. È tuttavia inesatto affermare che la conferenza sia arrivata ad un punto di stasi, dato che — soprattutto negli ultimi 2 anni — sono stati compiuti notevoli progressi.

Tenuto conto del fatto che non tutte le materie trattate rientrano nella competenza comunitaria e che, trattandosi di una conferenza delle Nazioni Unite, la Comunità, malgrado i propri sforzi, ha potuto esservi ammessa soltanto come osservatore, la Comunità ed i Dieci compiono i loro interventi tramite il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

Inoltre, la presidenza assiste, ove necessario, ai gruppi ristretti della conferenza e partecipa pertanto per conto della Comunità ai loro lavori, i quali vengono preparati in ambito comunitario, nonché eventualmente in quello della cooperazione politica europea.

Per quanto riguarda specificamente i fondali marini, negli ultimi tre anni la presidenza ha più volte esposto posizioni comuni avvalendosi della procedura anzidetta.

Per il seguito del negoziato dopo il 9 marzo, inizio della 10^a sessione della conferenza, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta del Consiglio all'interrogazione orale n. H-24/81 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Discussioni del Parlamento europeo n. 1-270 (aprile 1981), pag. 197.

trebbero non essere probanti, dati i molteplici e frequenti mutamenti che si verificano sul mercato mondiale in materia di prezzi.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1846/80

di Lord O'Hagan
al Consiglio delle Comunità europee
(16 gennaio 1981)

Oggetto: Prezzi alimentari

Si ode spesso dire nel Regno Unito che l'appartenenza alla CEE è la causa principale dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari.

1. È vero?
2. In che misura l'appartenenza alla CEE comporta un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari?
3. Quale garanzia si avrebbe di ottenere prezzi più bassi sul mercato mondiale?

Risposta

(23 luglio 1981)

Sebbene sia assai arduo valutare con esattezza gli effetti diretti della politica agricola comune sui prezzi dei prodotti alimentari pagati dal consumatore del Regno Unito negli ultimi anni, è evidente che tali effetti possono essere considerati secondari. Altri fattori, tra cui l'aumento dei costi di produzione, hanno avuto un'incidenza ben maggiore. Il Consiglio non è tuttavia in grado di fornire all'onorevole parlamentare i dati particolareggiati da lui richiesti; a tal fine occorrerebbe uno studio approfondito, e oneroso, che dovrebbe comprendere un'ampia gamma di fattori ponderati nell'arco di un periodo alquanto lungo. Anche in questo caso, però, i risultati po-

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1849/80

dell'on. Patterson
alla Commissione delle Comunità europee
(16 gennaio 1981)

Oggetto: Tachigrafi su veicoli agricoli

Date le difficoltà finanziarie che rischiano di derivare dall'applicazione della direttiva (CEE) 1463/70 ⁽¹⁾ per quanto riguarda l'installazione di tachigrafi su veicoli agricoli a duplice uso (cioè land-rovers o range-rovers con rimorchio) e vista la sua risposta all'interrogazione n. 1313/79 ⁽²⁾ in cui essa afferma di prendere atto di tutte le difficoltà che sorgono nell'applicazione dei regolamenti in vigore, vuol la Commissione prendere in esame l'introduzione di una deroga per i veicoli della succitata categoria che, trainando un rimorchio, hanno un peso superiore a 3,5 t ma non a 6 tonnellate?

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 80 del 31. 3. 1980, pag. 49.

Risposta data dal sig. Contogeorgis in nome della Commissione

(22 luglio 1981)

I regolamenti (CEE) n. 543/69 ⁽¹⁾ e (CEE) n. 1463/70 non consentono alcuna deroga per i veicoli citati dall'onorevole parlamentare o per i veicoli equivalenti di un altro tipo, qualora essi trainino un rimorchio e il peso totale del treno sia superiore a 3,5 t.

La Commissione, tuttavia, è disposta ad esaminare le difficoltà connesse con l'applicazione dei regolamenti suddetti.

Questo esame, appena iniziato, implica la consultazione dei governi e delle parti sociali del settore industriale interessato, procedura che, ovviamente, richiede tempo.

⁽¹⁾ GU n. C 73 del 17. 3. 1979 (versione codificata).

Eventuali proposte di modifica dei due regolamenti suddetti, da parte della Commissione, dipenderanno dai risultati di questo esame.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1953/80

di Lord Douro

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: IVA su cavalli da corsa

Il 13 ottobre 1980 il presidente della Commissione mi ha informato in Parlamento, che in data 10 agosto 1980 la Commissione aveva sollecitato la Repubblica irlandese, tramite il suo rappresentante permanente, ad emendare la legislazione ivi vigente in materia di esenzione dall'IVA per l'addestramento di cavalli. Potrebbe oggi la Commissione precisare quale seguito sia stato dato a tale richiesta e quali ulteriori misure propone di intraprendere?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(27 luglio 1981)

L'onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alla risposta data dalla Commissione alla sua interrogazione orale n. H-294/81 durante l'ora delle interrogazioni della sessione di luglio 1981 del Parlamento europeo ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Dibattito del Parlamento del 6 luglio 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 1999/80

dell'on. Irmer

alla Commissione delle Comunità europee

(9 febbraio 1981)

Oggetto: Gravi ostacoli alla libertà di circolazione nella CE per determinate categorie di persone

Attualmente, per cittadini turchi coniugati ad un cittadino della CE e in possesso di permesso di soggiorno nel paese del coniuge, vige l'obbligo di visto per viaggi in al-

tri paesi della CE. In pratica, ciò comporta che, se ad esempio un cittadino tedesco che viva in Baviera e voglia recarsi in Francia – e fosse anche solo per un giorno – con la propria moglie in possesso di cittadinanza turca, dovrebbe chiedere due-tre mesi prima il visto. Ciò dimostra la necessità di un riconoscimento reciproco del permesso di soggiorno di stranieri da parte di tutti gli Stati della CE.

1. Quali misure e iniziative sono state fin qui adottate a livello europeo per uniformare il diritto di soggiorno negli Stati CE, e con quale risultato? Quali si intendono adottare in seguito?
2. Come giudica la Commissione i gravi ostacoli alla libertà di circolazione di coniugi o membri della famiglia di cittadini CE all'interno della Comunità nonostante il permesso di soggiorno o il diritto di risiedere in uno Stato CE, e condivide essa l'opinione secondo cui tale prassi è inammissibile, non fosse altro che sotto l'aspetto umano, coniugale e familiare?
3. Cosa intende intraprendere la Commissione per giungere senza indugio a una rapida soluzione del problema?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

1. In base al diritto comunitario in vigore, i cittadini della Comunità che esercitano un'attività lavorativa dipendente o indipendente in uno Stato membro diverso da quello della loro cittadinanza, godono del diritto di soggiorno in tale Stato membro.

Inoltre la Commissione, nella sua proposta di direttiva del luglio 1979 ⁽¹⁾, parzialmente modificata in base al parere del Parlamento europeo, ha proposto di integrare la vigente normativa comunitaria concedendo all'interno degli Stati membri il diritto di soggiorno a tutti i cittadini della Comunità, indipendentemente dall'esercizio di un'attività economica.

Tale proposta non ha potuto ancora essere adottata.

2. Gli Stati membri si sono riservati sinora espressamente la facoltà di richiedere il visto di entrata per i familiari che non possiedono la cittadinanza di uno Stato membro.

Per ovviare alle restrizioni che ne derivano in ordine alla libera circolazione, il diritto comunitario prevede espres-

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 17. 8. 1979, pag. 14.

samente che gli Stati membri concedono a tali persone ogni agevolazione per l'ottenimento dei visti eventualmente necessari. Anche la proposta di direttiva del luglio 1979, relativa al diritto di soggiorno dei cittadini degli Stati membri sul territorio di un altro Stato membro, contiene una disposizione analoga, onde tener conto, nei limiti delle attuali possibilità, degli aspetti umani e familiari cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Nella sua risoluzione del 17 aprile 1980 ⁽¹⁾, il Parlamento europeo non ha sollevato obiezioni al riguardo.

3. La Commissione ha tuttavia già proposto al comitato tecnico per la libera circolazione dei lavoratori di esaminare le norme nazionali in materia di ingresso, soggiorno e occupazione dei lavoratori dipendenti non comunitari, allo scopo di favorire la consultazione in merito alle politiche di immigrazione degli Stati membri nei confronti dei cittadini dei paesi terzi, consultazione la cui importanza è stata sottolineata dal Consiglio nella sua 602^a riunione del 22 novembre 1979.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 12. 5. 1980, pag. 47.

4. sempre per ciascuno Stato membro con riferimento allo stesso anno, fino a che punto le erogazioni di aiuti sono state abbinate a condizioni restrittive in materia di acquisti o sono rimaste esenti da siffatte condizioni?
5. quale è stata nel 1979, in ciascuno degli Stati membri, l'entità degli apporti del settore privato?
6. a parte i dati che verranno indicati in risposta ai punti 1 e 5 a quanto sono ammontati nel 1979 i totali degli aiuti pubblici e privati ai PVS, paese per paese, in percentuale del PNL?

D'altro canto, il comportamento dei Paesi Bassi è stato elogiato dal CAS con riguardo alla scelta a favore dell'autosviluppo dei PVS, alla definizione di criteri atti a favorire i gruppi sociali più svantaggiati e alla concessione di aiuti specifici ai paesi con gravi difficoltà in ordine alla bilancia dei pagamenti. Originale è poi la proposta dei Paesi Bassi relativa ad una nuova forma di aiuto adattabile e a lunga scadenza, volta a combattere la miserie e a promuovere l'emancipazione economica dei paesi del terzo mondo interessati.

Si chiede al Consiglio di commentare queste ultime osservazioni, indicando quali siano le prospettive di un'armonizzazione delle politiche attuate in materia in seno alla Comunità, con allineamento sulle posizioni più avanzate.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2050/80

dell'on. Glinne

al Consiglio delle Comunità europee

(25 febbraio 1981)

Oggetto: Entità degli aiuti pubblici allo sviluppo negli Stati membri

Durante una recente riunione, il comitato per gli aiuti allo sviluppo (CAS) dell'OCSE ha esaminato gli interventi degli Stati membri a favore del mondo, congratulandosi quindi con il governo dei Paesi Bassi in considerazione del fatto che gli aiuti netti versati da questo paese nel 1979 rappresentano lo 0,93 % del prodotto nazionale lordo e pertanto superano addirittura l'obiettivo dello 0,70 % fissato dall'ONU.

A tale proposito, sarei grato al Consiglio di fornirci le seguenti indicazioni:

1. a quanto sono ammontati nel 1979 gli aiuti pubblici destinati da ciascuno Stato membro della Comunità al terzo mondo, in percentuale del PNL?
2. quale è stata l'entità dei donativi per ciascuno Stato membro e nello stesso anno, in assoluto e in termini relativi?
3. quale è stata, per ciascuno Stato membro e nello stesso anno, l'entità dei contributi multilaterali?

Risposta

(28 luglio 1981)

1. Per il 1979, l'aiuto pubblico allo sviluppo dei nove Stati membri rappresentava, come percentuale del prodotto nazionale lordo di questi paesi, le seguenti cifre ⁽¹⁾:

— Belgio	0,56 %
— Danimarca	0,75 %
— Francia	0,59 %
— Repubblica federale di Germania	0,44 %
— Irlanda	0,18 %
— Italia	0,08 %
— Lussemburgo	0,20 % (del PIL)
— Paesi Bassi	0,93 %
— Regno Unito	0,52 %

Quanto all'atteggiamento degli Stati membri nei confronti dell'obiettivo dello 0,7 % del PNL per l'aiuto pubblico allo sviluppo, si richiama l'attenzione dell'onore-

⁽¹⁾ Statistiche del comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

vole parlamentare sulla risposta alla sua interrogazione n. 1788/80 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

2 - 6. Il Consiglio non dispone dei dati necessari per rispondere a tali punti, che tuttavia formano oggetto di un esame annuale nel quadro del comitato per l'aiuto allo sviluppo dell'OCSE.

Le politiche comunitarie in materia di aiuti allo sviluppo s'ispirano già ampiamente alla maggior parte dei criteri cui si riferisce l'onorevole parlamentare a proposito della politica del governo dei Paesi Bassi, che vengono presi segnatamente in considerazione, diversamente impostati, in sede di attuazione dell'aiuto ai PVS non associati, della cooperazione finanziaria e tecnica prevista dalla convenzione di Lomé o del programma relativo agli aiuti alimentari.

⁽¹⁾ D'altronde, per quanto riguarda l'Italia, i versamenti netti a titolo d'aiuto pubblico allo sviluppo nel 1980 sono quasi raddoppiati rispetto al 1979 raggiungendo circa 600 milioni di dollari, ossia lo 0,15 % del PNL. Per gli anni 1981/1983 le autorità italiane hanno annunciato, in un piano triennale, la loro intenzione di portare, entro il 1983, l'aiuto pubblico italiano allo sviluppo al livello dello 0,34 % del PNL, per raggiungere l'obiettivo dello 0,70 % prima della fine del decennio.

⁽²⁾ GU n. C 178 del 20. 7. 1981, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 2265/80

dell'on. Patterson

alla Commissione delle Comunità europee

(6 marzo 1981)

Oggetto: Latte in polvere

1. Ritiene la Commissione che il latte in polvere fornito sotto forma di aiuto alimentare sia utilizzato in maniera corretta per l'alimentazione dei neonati?
2. È sicura inoltre che il latte in polvere fornito ai paesi in via di sviluppo attraverso i canali commerciali stia sostituendo per forza di cose l'allattamento naturale e possa costituire un pericolo per i lattanti se somministrato in modo non corretto?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

1. La Commissione è consapevole dei problemi che pone l'impiego del latte in polvere nell'alimentazione dei neonati. È questo il motivo per cui essa si accerta, in oc-

casione delle forniture comunitarie di latte in polvere nel quadro dell'aiuto alimentare, che tale prodotto venga distribuito attraverso un circuito adeguato (ospedali, centri sociali, ecc.) sotto il controllo di personale qualificato.

2. Il modo in cui viene utilizzato il latte in polvere venduto ai paesi in via di sviluppo non è soggetto al controllo della Commissione. A giudizio di quest'ultima, spetta in primo luogo alle autorità competenti dei paesi importatori stabilire condizioni al riguardo e verificarne l'osservanza.

Sia l'OMS che l'UNICEF stanno attualmente procedendo a lavori in tal campo (si veda, ad esempio, la 34^a assemblea mondiale della sanità, apertasi a Ginevra il 4 maggio 1981).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 109/81

dell'on. Papaefstratiou

alla Commissione delle Comunità europee

(3 aprile 1981)

Oggetto: Politica comune nel settore dei trasporti marittimi

1. L'articolo 74 del trattato CEE prevede l'istituzione di una politica comune dei trasporti che dovrebbe includere anche il settore dei trasporti marittimi.
2. La fissazione dei regolamenti relativi alla politica comune dei trasporti marittimi spetta al Consiglio delle Comunità, che agisce sulla base di proposte della Commissione (articolo 75 del trattato CEE).
3. In virtù della decisione 77/587/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, è stata istituita una procedura di mutua consultazione al fine di coordinare le politiche degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi per quanto riguarda il settore dei trasporti marittimi e di formulare una posizione comune su problemi attinenti a questo settore ed ancora oggetto di esami da parte di organizzazioni internazionali.
4. a) D'altra parte la stampa ha riferito spesso in merito a pratiche di dumping seguite da diversi paesi non appartenenti alla Comunità in relazione ai prezzi imposti per il trasporto di merci sulle loro flotte statali; queste pratiche hanno dannose ripercussioni sugli interessi sia delle Comunità che dei singoli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 23.

b) Inoltre, è sempre più elevato il numero dei paesi non appartenenti alla Comunità che fissano norme relative al trasporto di merci in arrivo e in partenza dei loro porti su navi di bandiera; anche queste norme possono avere dannose ripercussioni sugli interessi sia delle Comunità sia dei singoli Stati membri.

5. La decisione del Consiglio del 13 giugno 1978 istituisce un sistema di osservazioni delle attività che possono rientrare tra quelle descritte al punto 4 a); inoltre il Consiglio ha anche il potere di prendere contromisure nei confronti di tutte le parti che abbiano seguito tali pratiche.

Può la Commissione indicare se vengano svolti negoziati con i paesi non appartenenti alla Comunità al fine di regolare il problema descritto al punto 4 b); qual è la posizione assunta dalla Commissione a tale proposito?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione
(25 maggio 1981)**

1, 2 e 3. L'articolo 84 del trattato CEE stabilisce che le disposizioni del titolo «trasporti» si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili e che il Consiglio, con deliberazione unanime, potrà decidere se, in quale misura e con quale procedura potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea. In base all'articolo 84, dal 1977 in poi il Consiglio ha adottato una serie di strumenti relativi ai trasporti marittimi, tra cui la decisione 77/587/CEE menzionata dall'onorevole parlamentare.

Ai trasporti marittimi si applicano inoltre le disposizioni generali del trattato, che non figurano nel titolo «trasporti».

4 e 5. Per quanto riguarda le pratiche non commerciali e la discriminazione di bandiera a cui si riferisce l'onorevole parlamentare, il Consiglio ha adottato provvedimenti in base ai quali gli Stati membri devono raccogliere informazioni sulle attività delle flotte di paesi terzi le cui pratiche risultino dannose ed ha preannunciato sue future decisioni per l'applicazione congiunta di contromisure da parte degli Stati membri (1). Tali provvedimenti prevedono inoltre la raccolta d'informazioni sui trasporti di linea che si svolgono tra la Comunità e l'America centrale, l'Africa orientale e l'Estremo Oriente (2) e la ratifica da parte degli Stati membri della convenzione delle Nazioni Unite su un codice di compor-

(1) Decisione 78/774/CEE del Consiglio del 19 settembre 1978 (GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35).

(2) Decisioni del Consiglio 79/4/CEE del 19 dicembre 1978 (GU n. L 5 del 9. 1. 1979, pag. 31), n. 80/1181/CEE del 4 dicembre 1980 (GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 44) e 81/189/CEE del 26 marzo 1981 (GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 32).

tamento per le conferenze marittime, o la loro adesione ad essa, con opportune salvaguardie (3). La Commissione discute attualmente con gli Stati membri sul raggio d'azione di una solidarietà comunitaria contro la discriminazione di bandiera in quei trasporti marittimi ai quali probabilmente non si applicherà il codice di comportamento. In linea generale, come risulta dalla comunicazione della Commissione al Consiglio del giugno 1976 (4), la Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare riguardo alle pratiche non commerciali e alla discriminazione di bandiera nel settore dei trasporti marittimi.

(3) Regolamento (CEE) n. 954/79 del Consiglio del 15 maggio 1979 (GU n. L 121 del 17. 5. 1979, pag. 1).

(4) Doc. COM(76) 341 def. del 30 giugno 1976.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 110/81

**dell'on. Papaefstratiou
al Consiglio delle Comunità europee
(3 aprile 1981)**

Oggetto: Politica comune nel settore dei trasporti marittimi

1. L'articolo 74 del trattato CEE prevede l'istituzione di una politica comune dei trasporti che dovrebbe includere anche il settore dei trasporti marittimi.

2. La fissazione dei regolamenti relativi alla politica comune dei trasporti marittimi rientra nelle competenze del Consiglio delle Comunità, che agisce sulla base di proposte della Commissione (articolo 75 del trattato CEE).

3. In virtù della decisione 77/587/CEE del Consiglio (1) è stata istituita una procedura di mutua consultazione al fine di coordinare le politiche degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi per quanto riguarda il settore dei trasporti marittimi e di formulare una posizione comune su problemi attinenti a questo settore ed ancora oggetto di esame da parte di organizzazioni internazionali.

4. a) D'altra parte la stampa ha riferito spesso in merito a pratiche di dumping seguite da diversi paesi non appartenenti alla Comunità in relazione ai prezzi imposti per il trasporto di merci sulle loro flotte statali; queste pratiche hanno dannose ripercussioni sugli interessi sia delle Comunità che dei singoli Stati membri.

b) Inoltre, è sempre più elevato il numero di paesi non appartenenti alla Comunità che fissano norme relative al trasporto di merci in arrivo e in partenza dai loro porti su navi di bandiera; anche queste norme possono avere dannose ripercussioni sugli interessi sia delle Comunità sia dei singoli Stati membri.

(1) GU n. L 239 del 17. 9. 1977, pag. 23.

5. La decisione del Consiglio del 13 giugno 1978 istituisce un sistema di osservazione delle attività che possono rientrare tra quelle descritte al punto 4 a); inoltre il Consiglio ha anche il potere di prendere contromisure nei confronti di tutte le parti che abbiano seguito tali pratiche.

Può il Consiglio indicare quali sono i risultati delle attività di osservazione concernenti queste pratiche illegali e quale azione è stata eventualmente presa al fine di proteggere gli interessi della Comunità e dei singoli Stati membri da queste stesse pratiche?

Risposta

(28 luglio 1981)

In base alla decisione 78/774/CEE del 19 settembre 1978 riguardante le attività di taluni paesi terzi nel settore della navigazione mercantile ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato, il 19 dicembre 1978, la decisione 79/4/CEE relativa alla raccolta di informazioni sulle attività dei trasportatori che partecipano ai trasporti marittimi di linea nel traffico tra, da un lato, gli Stati membri e dall'altro, l'Africa orientale e l'America centrale ⁽²⁾.

Le informazioni raccolte a norma di questa decisione hanno suscitato preoccupazioni sulla competitività delle compagnie marittime degli Stati membri e vanno completate. Si è inoltre ritenuto opportuno estendere la raccolta di informazioni al traffico tra la Comunità e l'Estremo Oriente con riguardo alla sua caratteristica ed entità.

Desiderando ottenere informazioni più dettagliate a questo proposito, il Consiglio ha adottato, il 4 dicembre 1980, la decisione 80/1181/CEE che dispone che la raccolta di informazioni istituita con decisione 79/4/CEE del 19 dicembre 1978 sarà proseguita fino al 31 dicembre 1981 ed estesa ai trasporti tra gli Stati membri e l'Estremo Oriente ⁽³⁾. Le modalità per la raccolta d'informazioni sulle attività dei trasportatori che partecipano ai trasporti marittimi di linea tra gli Stati membri e l'Estremo Oriente sono state stabilite con decisione 81/189/CEE del Consiglio del 26 marzo 1981 ⁽⁴⁾.

Ai sensi dell'articolo 3 della decisione 78/774/CEE del 19 settembre 1978, gli Stati membri e la Commissione esaminano regolarmente le attività delle flotte dei paesi terzi, basandosi tra l'altro sulle informazioni ottenute con le raccolte di informazioni decise dal Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 35.

⁽²⁾ GU n. L 5 del 9. 1. 1979, pag. 31.

⁽³⁾ GU n. L 350 del 23. 12. 1980, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU n. L 88 del 2. 4. 1981, pag. 32.

Da parte sua il Consiglio può decidere che gli Stati membri applichino congiuntamente contromisure adeguate previste dalla loro legislazione nazionale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 146/81

dell'on. Martin

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1981)

Oggetto: Commercializzazione fraudolenta di miscele alcoliche simili al vino

In alcuni Stati membri è autorizzata la produzione di bevande alcoliche simili al vino a condizione che questi prodotti vengono esportati verso paesi terzi. È già successo che in seguito a manovre fraudolente questi prodotti si siano ritrovati sul mercato comunitario e siano stati commercializzati come vini.

Che cosa conta di fare la Commissione per impedire queste frodi?

Risposta data dal sig Dalsager in nome della Commissione

(22 luglio 1981)

L'onorevole parlamentare sembra fare riferimento alla relazione della missione straordinaria di controllo riguardante il FEAOG, sezione garanzia, settore vino, nella quale si parla della produzione di liquidi alcolici che imitano il vino. Nella relazione è menzionato un caso in cui tali liquidi sono stati commercializzati come vini sul mercato comunitario.

Tali liquidi erano stati prodotti prima dell'entrata in vigore delle norme comunitarie che disciplinano la produzione e la designazione dei vini ed erano stati poi commercializzati come vini nel mercato comune dopo l'entrata in vigore di tali norme con documenti di accompagnamento falsificati. L'affare è stato portato in tribunale e si è concluso con la condanna del responsabile.

Anche se le citate disposizioni comunitarie non prevedono il divieto di fabbricare e commercializzare liquidi alcolici che imitano il vino, esse mirano però a far sì che la designazione e la presentazione di tali prodotti artificiali non inducano a confonderli con il vino.

Qualora le bevande in questione rechino una designazione che induca il consumatore in errore sulla loro natura facendogli credere che si tratti di vino, si applica l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 79/112/CEE ⁽¹⁾. Inoltre, l'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (CEE) n. 338/79 ⁽²⁾ disciplina dettagliatamente l'uso di alcune categorie di denominazioni, come il nome di una regione specifica, il nome di una varietà di vitigno, ecc. Lo Stato membro nel quale tali bevande vengono prodotte dovrebbe in questo caso vietare immediatamente tale denominazione fraudolenta.

⁽¹⁾ Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché la relativa pubblicità (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1).

⁽²⁾ Tale articolo è stato introdotto nella legislazione comunitaria mediante regolamento (CEE) n. 459/80 (GU n. L 57 del 29. 2. 1980, pag. 32).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 155/81

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1981)

Oggetto: Limitazione delle importazioni di prodotti elettronici giapponesi in Europa

Secondo le statistiche governative giapponesi pubblicate nello Herald Tribune del 15 gennaio 1981, la vendita di televisori a colori giapponesi in Europa nel 1980 – un periodo di ristagno del mercato – è aumentata del 22,6% rispetto all'anno precedente.

Le industrie giapponesi hanno già conquistato il 70% del mercato europeo dei magnetoscopi e per il 1981 gli esperti prevedono un aumento del 25% delle vendite giapponesi in dieci paesi europei.

Il vicepresidente dell'associazione giapponese delle industrie elettroniche, sig. Toshio Takai ha accusato le ditte Philips (Paesi Bassi), Thomson (Francia) e Grundig (Repubblica federale di Germania) di fare pressioni sulla Comunità europea – per il tramite dei loro rispettivi governi – affinché vengano posti degli ostacoli nei confronti degli esportatori giapponesi.

Secondo il sig. Takai, la CEE non avrebbe ancora avviato azioni in questo senso, nonostante colloqui esplorativi con il governo giapponese affinché vengano limitate le esportazioni verso l'Europa.

— Può la Commissione precisare se essa abbia realmente subito pressioni da parte delle ditte citate dal sig. Takai?

— Intende la Comunità europea prendere misure volte a limitare le esportazioni giapponesi di materiali elettronici in Europa?

— In caso affermativo, a che punto sono i colloqui con il governo giapponese e quali misure sono previste?

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

1. Le tre società citate dall'on. Takai fanno parte delle associazioni professionali del settore elettronico con cui la Commissione è in contatto ed alle quali aderiscono inoltre una sessantina di altre società. Le ditte citate dal sig. Takai non possono quindi imporre arbitrariamente le proprie opinioni alle associazioni, e ancor meno alla Commissione.

2. Attualmente, pur non avendo intenzione di prendere misure volte a limitare le importazioni di materiali elettronici provenienti dal Giappone, la Comunità ha istituito un controllo statistico a posteriori sulle importazioni di taluni prodotti provenienti da questo paese, tra cui gli apparecchi televisivi a colori ed i relativi tubi catodici, in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1981 ⁽¹⁾.

3. Conformemente alla richiesta del Consiglio del 17 febbraio 1981, la Commissione prosegue i suoi lavori ed i contatti con il governo giapponese nei settori che danno luogo a preoccupazioni, tra cui quello dei televisori a colori. Il problema è stato trattato durante le consultazioni ad alto livello svoltesi il 1° giugno 1981.

La Commissione continua a collaborare con le autorità giapponesi per cercare una soluzione.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 28. 2. 1981, pag. 63.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 165/81

dell'on. Clwyd

al Consiglio delle Comunità europee

(13 aprile 1981)

Oggetto: Livello di rumorosità fissato per gli autoveicoli da trasporto pesanti

Può il Consiglio indicare quali passi si stiano facendo negli Stati membri per assicurare che entro il 1985 il livello di rumorosità degli autoveicoli pesanti non superi 80dB (A) e se tale obiettivo sia raggiungibile?

Risposta*(28 luglio 1981)*

Nell'adottare la direttiva che modifica la direttiva 70/157/CEE concernente il livello sonoro ammissibile dei veicoli a motore, nel marzo 1977, il Consiglio si è dichiarato convinto dell'opportunità di adottare, per il futuro, altre misure intese a ridurre il livello di rumorosità del traffico. A tal fine, a suo parere occorrerebbe cercare di pervenire, per il 1985, ad un livello sonoro intorno a 80 dB (A) per tutte le categorie di veicoli. I livelli fissati dovrebbero tener conto delle possibilità tecniche ed economiche del momento ed essere adottati entro un termine che lasci ai costruttori un periodo sufficiente per poter migliorare i loro prodotti. Il Consiglio ha pertanto espresso il desiderio che la Commissione elabori proposte di modifica in tal senso.

Tale obiettivo non è stato perso di vista; la discussione su questo tema è stata portata avanti sia nell'ambito della Comunità, e particolarmente presso il Consiglio, sia in seno alla Commissione economica per l'Europa a Ginevra.

Per quanto riguarda la Comunità, spetterà alla Commissione presentare a tempo debito al Consiglio le proposte che riterrà opportune.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 172/81

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(13 aprile 1981)

Oggetto: Lo sviluppo sanitario dell'Africa nera affidato dall'ACDA agli USA

«Le Monde» del 2 marzo 1981 annunciava che i sei paesi membri dell'ACDA (Associazione concertata per lo sviluppo dell'Africa) – vale a dire, da un lato la Francia, il Belgio, la Repubblica federale di Germania e la Gran Bretagna e, dall'altro, gli Stati Uniti e il Canada – avevano concluso un accordo rimasto finora confidenziale.

Secondo tale accordo, l'insieme delle azioni di sviluppo sanitario condotte in Africa nera sarebbe posto, dall'inizio del 1981, sotto la direzione degli USA.

In una riunione tenuta a Parigi al ministero degli affari esteri sarebbe stato presentato all'insieme dei membri dell'ACDA un programma molto dettagliato messo a punto dagli esperti americani. Esso interessa un territorio comprendente 47 paesi e 340 milioni di abitanti.

A tale programma, fissato per gli anni 1981–1985, il congresso americano avrebbe assegnato 35 milioni di dollari. Esso comprende in particolare:

- azioni di formazione del personale sanitario;
- sviluppo della ricerca applicata in 10–15 paesi (per esempio: sperimentazione di nuovi vaccini e medicinali);
- diffusione di materiale pedagogico in campo sanitario in almeno 20 paesi;
- azioni destinate a una migliore pianificazione dei programmi sanitari in 19 paesi, con lo scopo fra l'altro, di avviare e rivedere i piani nazionali di applicazione del programma ampliato di vaccinazione dei bambini fissato dall'organizzazione mondiale della sanità.

Il compito di assicurare l'esecuzione del progetto patrocinato dall'US-AID sarebbe stato affidato al CDC (Center for Disease Control – Atlanta).

Qualora tale accordo risultasse vero e venisse confermato, le sue ripercussioni sarebbero gravi per parecchi motivi:

- verrebbe aperto agli americani il mercato africano dei sier, dei vaccini e delle attrezzature biomediche;
- verrebbe aperta agli USA una via di penetrazione politica in una zona in cui la preminenza europea si è affermata, da tempo, per ragioni storiche. Il tipo di relazioni del tutto privilegiate che noi intratteniamo con gli Stati africani si esprime, in particolare, attraverso l'azione sanitaria: quest'ultima costituisce un aspetto del retaggio coloniale che tali Stati non hanno mai respinto.

Nonostante le reticenze della Germania federale e del Belgio, i partner dell'ACDA avrebbero quindi avviato l'Europa sulla via dell'abdicazione e della rinuncia a vantaggio degli interessi americani (culturali, industriali, linguistici, ecc.).

Vorrei sapere se la Commissione è al corrente del contenuto di tale accordo e qual è la sua posizione sul fatto che lo sviluppo sanitario dell'Africa nera è stato affidato agli Stati Uniti?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

Come già precisato nella risposta all'interrogazione scritta n. 1786/80 dell'on. Cohen ⁽¹⁾, la Commissione

(¹) GU n. C 88 del 21. 4. 1981, pag. 9.

non ha aderito all'accordo noto con il nome di «Azione concertata per lo sviluppo dell'Africa» (ACDA) concluso tra sei paesi industrializzati, fra cui quattro Stati membri della Comunità. Essa non è perciò in grado di dare una risposta esauriente all'interrogazione presentata dall'onorevole parlamentare, ma può riferire solo le informazioni raccolte nel dicembre 1980 nel corso della riunione dell'ACDA cui ha assistito in veste di osservatore.

Sembra, effettivamente, che gli Stati partecipanti all'ACDA si siano ripartiti il compito di studiare i principali settori di sviluppo in Africa e che nell'ambito di questa ripartizione gli Stati Uniti siano stati designati come promotori per lo studio sul miglioramento della salute pubblica. Sostenere su questa base che «l'insieme delle azioni di sviluppo sanitario condotte in Africa nera sarebbe posto sotto la direzione degli USA» è contrario alla verità, essendo evidente che questa responsabilità incombe ai paesi africani stessi. L'informazione della stampa citata dall'onorevole parlamentare non si basa in ogni caso su alcun fatto di cui la Commissione abbia avuto conoscenza.

Si deve ricordare a tale proposito che la cooperazione tra la Comunità e i paesi africani è basata totalmente sul principio della sovranità di questi paesi, per cui ogni concertazione nell'ambito dell'attuazione della convenzione di Lomé implica una loro iniziativa e una loro partecipazione effettiva. La Commissione rispetta questo principio fondamentale nelle relazioni che intrattiene e sviluppa con i vari organismi bilaterali e multilaterali di finanziamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 211/81

dell'on. Glinne

alla Commissione delle Comunità europee

(17 aprile 1981)

Oggetto: Conferenza sugli aiuti allo Zimbabwe

Il 23 marzo 1981 si è aperta a Salisbury, capitale dello Zimbabwe, su invito del primo ministro Robert Mugabe, una conferenza internazionale di cinque giorni tendente a indurre lo stanziamento di un aiuto valutato a due miliardi di dollari e ripartito su tre anni, a favore di questo paese a lungo dilaniato dalla guerra civile. Le somme così raccolte serviranno a finanziare la ricostruzione del paese, in particolare delle regioni rurali in cui è necessario sviluppare considerevolmente le infrastrutture, mentre, d'altro canto, la proprietà dei terreni agrari deve essere adattata alla necessità di riconvertire numerosi ex guerriglieri in contadini-produttori.

Può rispondere la Commissione alle seguenti domande:

1. A quanto ammontano in totale gli aiuti formalmente

promessi dai partecipanti alla conferenza di Salisbury?

2. Quali impegni sono stati presi da paesi europei non membri della CEE?
3. Quali impegni bilaterali sono stati presi da Stati membri della CEE?
4. Quali impegni, allo stadio attuale, ha preso la CEE stessa nel quadro della convenzione di Lomé e/o in relazione alla conferenza di Salisbury? Quali sono i relativi scopi?

Risposta data dal sig. Pisani in nome della Commissione

(23 luglio 1981)

1. Secondo dichiarazioni provenienti dal ministero per la pianificazione e lo sviluppo economico dello Zimbabwe, gli impegni assunti dai partecipanti alla conferenza dello Zimbabwe sulla ricostruzione e lo sviluppo (Zimcord), tenutasi nel marzo 1981, ammontano complessivamente a 1 281 milioni di dollari zimbabwes⁽¹⁾, da destinarsi tanto ai programmi nell'ambito Zimcord, quanto ad altri obiettivi in materia di sviluppo.

2. Gli aiuti bilaterali e gli altri impegni finanziari assunti da Stati europei non membri della CEE sono suddivisi come segue:

Milioni di dollari Z

Finlandia	5,2
Norvegia	11,3
Svezia	54,4
Svizzera	16,3
Iugoslavia	2,8
	<hr/> 90,0

3. Gli aiuti bilaterali e gli altri impegni finanziari assunti dagli Stati membri della CEE sono suddivisi come segue:

Milioni di dollari Z

Belgio	8,00
Danimarca	12,50
Francia	71,40
Repubblica federale di Germania	62,30
Italia	23,10
Irlanda	0,05
Lussemburgo	2,00
Paesi Bassi	16,20
Regno Unito	177,00
	<hr/> 372,55

⁽¹⁾ 1 dollaro dello Zimbabwe (dollaro Z) = 1,36 ECU (1° giugno 1981).

La maggior parte di questi fondi sono stati forniti a titolo di aiuto, anche se taluni contributi sono stati concessi a titolo di prestito commerciale.

4. Nel contesto della Zimcord la Comunità si è impegnata a stanziare, entro la fine del 1984, un importo equivalente a circa 120 milioni di dollari Z (151 200 000 di ECU) prima della fine del 1984, per finanziare progetti Zimcord ed altri programmi di sviluppo nello Zimbabwe.

L'impegno comunitario abbraccia sia gli aiuti di urgenza concessi allo Zimbabwe dopo l'indipendenza, sia l'importo di 85 milioni di ECU da aggiungere al 5° Fondo europeo di sviluppo, a seguito dell'accessione dello Zimbabwe alla seconda convenzione di Lomé, sia il versamento nel 1981 di 14 500 000 di ECU a favore dello Zimbabwe, nell'ambito del programma di aiuti ai paesi non associati, durante il periodo che precede l'assolvimento della procedura di ratifica dell'accessione dello Zimbabwe alla convenzione di Lomé. In occasione della Zimcord la Comunità si è inoltre impegnata a che la Banca europea per gli investimenti contribuisca in misura significativa allo sviluppo dello Zimbabwe nell'ambito della seconda convenzione di Lomé.

Gli impegni presi dalla Comunità mirano a dare un effettivo contributo al nuovo governo dello Zimbabwe, appoggiandone i programmi di ricostruzione e di sviluppo, particolarmente quelli da attuarsi nelle regioni meno sviluppate del paese, nel settore dell'istruzione professionale e della formazione, e nel contesto della cooperazione regionale con altri Stati membri della conferenza dell'Africa australe per il coordinamento dello sviluppo (SADCC).

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 213/81

dell'on. Didò

al Consiglio delle Comunità europee

(17 aprile 1981)

Oggetto: Soppressione dei diritti e delle libertà sindacali nel Principato di Monaco

1. Ha preso conoscenza il Consiglio della legge n. 1025 del 1° luglio 1980 votata dal consiglio nazionale del Principato di Monaco e il cui articolo 19 stabilisce quanto segue:

«La partecipazione volontaria ad un movimento rivendicativo illecito oppure ad uno sciopero illecito o divenuto illecito costituisce un motivo legittimo di rottura del contratto di lavoro.»?

2. Quali iniziative prenderà il Consiglio per indurre la potenza tutelare che controlla il Principato di Monaco ad assumere le responsabilità che le incombono, tra l'altro, in base al fatto che uno dei suoi ministri senza portafoglio esercita la funzione esecutiva nel Principato?

3. Quali misure conta prendere il Consiglio per richiamare i governi degli Stati membri alle responsabilità che incombono loro per il fatto che 11 900 francesi, 5 300 italiani e molti cittadini di altri Stati membri che lavorano nel Principato si vedono negare da questa legge i diritti e le libertà d'azione sindacale e di sciopero che erano loro riconosciuti dall'articolo 28 della costituzione del 17 dicembre 1962?

Risposta

(28 luglio 1981)

Il problema posto dall'onorevole parlamentare non è di competenza del Consiglio in quanto il Principato di Monaco non fa parte della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 224/81

dell'on. Damseaux

al Consiglio delle Comunità europee

(22 aprile 1981)

Oggetto: Interpretazione del comunicato finale del Consiglio europeo sui luoghi di lavoro provvisori delle istituzioni comunitarie

Malgrado i gravi inconvenienti che comportano sia per i parlamentari che per il personale i continui spostamenti tra i vari luoghi di lavoro del Parlamento europeo, i dieci capi di Stato e di governo riuniti a Maastricht hanno deciso di mantenere lo statu quo sul problema della sede delle istituzioni, confermando cioè la dispersione delle riunioni fra Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo.

Questa decisione, ovvero questa mancata decisione, si presta già a diverse interpretazioni.

Il presidente della Repubblica francese ha confermato nel corso della sua conferenza stampa che Strasburgo rimane la sede del Parlamento europeo.

Dal canto loro, gli ambienti lussemburghesi contestano questa versione, affermando che lo statu quo non significa altro che l'alternanza delle tornate fra Lussemburgo

e Strasburgo, e sottolineano a sostegno di questa tesi, che il comunicato finale del Consiglio europeo parla esplicitamente di «statu quo» e non già dell'accordo intergovernativo del 1965 che prevedeva lo svolgimento di tutte le tornate a Strasburgo.

Può dire il Consiglio quale di queste due interpretazioni sia esatta?

Risposta

(23 luglio 1981)

Non spetta al Consiglio dare una interpretazione della decisione presa il 23-24 marzo 1981 a Maastricht, conformemente alle disposizioni dei trattati, dai capi di Stato e di governo degli Stati membri in merito alle sedi provvisorie di lavoro delle istituzioni europee.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 263/81

dell'on. Seligman

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1981)

Oggetto: Prezzi di vendita e imposte per i prodotti petroliferi forniti all'industria comunitaria dei mangimi animali

Può la Commissione fornire una tabella dei prezzi medi di vendita e delle relative imposte per i prodotti petroliferi forniti nel 1980 all'industria dei mangimi animali in ciascuno Stato membro e negli Stati Uniti?

Può la Commissione indicare la data di compilazione di tali statistiche e, per ciascun caso, la fonte nazionale dei dati?

Può la Commissione indicare per ciascun caso se siano concessi sovvenzioni, sconti commerciali e agevolazioni fiscali a livello nazionale e fornire dettagli?

Si prega di esprimere i prezzi in UCE.

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(10 luglio 1981)

La Commissione non è in possesso di dati specifici che le consentano di rispondere a tutte le domande poste

dall'onorevole parlamentare. Per quanto riguarda i prezzi di vendita dei combustibili utilizzati dall'industria mangimistica, nonché i relativi oneri fiscali, la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data alla sua interrogazione scritta n. 264/81 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 264/81

dell'on. Seligman

alla Commissione delle Comunità europee

(27 aprile 1981)

Oggetto: Prezzi di vendita e imposte per i prodotti petroliferi forniti all'industria comunitaria dei fertilizzanti

Può la Commissione fornire una tabella dei prezzi medi di vendita e delle relative imposte per i prodotti petroliferi forniti nel 1980 all'industria dei fertilizzanti in ciascuno Stato membro e negli Stati Uniti?

Può la Commissione indicare la data di compilazione di tali statistiche e, per ciascun caso, la fonte nazionale dei dati?

Può la Commissione indicare per ciascun caso se siano concessi sovvenzioni, sconti commerciali e agevolazioni fiscali a livello nazionale e fornire dettagli?

Si prega di esprimere i prezzi in UCE.

**Risposta data dal sig. Davignon
in nome della Commissione**

(24 luglio 1981)

La Commissione non dispone di dati specifici che le consentano di rispondere all'interrogazione. Per quanto riguarda le condizioni generali dei prezzi applicabili a questo settore, la Commissione prega l'onorevole parlamentare di riferirsi alla risposta da essa data all'interrogazione scritta n. 261/81 ⁽¹⁾. Per quanto concerne le imposte sui prodotti petroliferi, nessuno Stato membro applica aliquote differenziate a seconda del settore industriale.

⁽¹⁾ GU n. C 199 del 6. 8. 1981.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 282/81

degli on. Narducci e Bersani
alla Commissione delle Comunità europee
(27 aprile 1981)

Oggetto: Intervento comunitario per il «Decennio internazionale dell'acqua potabile e del risanamento ambientale»

Con l'anno 1981 è stato dato l'avvio al «decennio internazionale dell'acqua potabile e del risanamento ambientale» decretato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per far fronte ad una tragedia umana che coinvolge più della metà della popolazione mondiale costituita per i tre quinti da quella dei paesi in via di sviluppo.

Si tratta di uomini, donne, bambini, che non potendo usufruire di acque salubri né di sistemi di evacuazione delle acque di risulta, vengono contaminati da malattie spesso mortali o che contribuiscono comunque a provocare innumerevoli sofferenze a tali popolazioni.

È stato stimato che per realizzare gli obiettivi del predetto «decennio» occorrerebbe almeno quadruplicare gli ammontari annui già consacrati nel passato alla realizzazione di infrastrutture adeguate.

Si desidera conoscere:

- quale è stato l'apporto finanziario delle Comunità europee in questo specifico settore con particolare risalto per quanto riguarda gli stanziamenti realizzati nei paesi in via di sviluppo associati con la convenzione di Lomé;
- quale posizione è stata assunta dalla Commissione nei confronti della predetta iniziativa promossa dalle Nazioni Unite e quali azioni di sensibilizzazione sono state o verranno eventualmente promosse nei paesi sopra citati;
- quali mezzi finanziari verranno messi a disposizione nei paesi in via di sviluppo per realizzare gli obiettivi già indicati al fine di associare le Comunità europee a tale iniziativa umanitaria.

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

1. Nel quadro della prima convenzione di Lomé gli aiuti comunitari (sovvenzioni e prestiti a condizioni speciali) concessi agli Stati ACP ai fini dell'approvvigionamento idrico (acqua potabile) e del risanamento sono stati i seguenti:

	<i>Milioni di ECU</i>
Approvvigionamento di acqua potabile	
— in ambiente urbano:	30
— in ambiente rurale:	53
Risanamento	<u>14</u>
Totale	97

L'importo degli aiuti corrisponde a quasi il 5 % degli impegni relativi ai progetti e si riferisce ai soli progetti specificamente consacrati a questo settore. Ad essi vanno poi aggiunti i fondi per «pozzi», «trivellazioni», ecc. che figurano in alcuni progetti di sviluppo rurale integrato e nei microprogetti.

Nel quadro della seconda convenzione di Lomé, in vigore dal 1° gennaio 1981, un solo progetto risultava finanziato alla data del 30 aprile 1981 per un importo di 10,5 milioni di ECU, da destinarsi all'approvvigionamento idrico in ambiente rurale. È difficile sapere esattamente quali altri precisi progetti potranno essere finanziati su stanziamenti del 5° FES e quale sarà quindi l'apporto finanziario comunitario nel settore. Questo perché la programmazione viene effettuata per singoli obiettivi e non per singoli progetti: ne risulta che nei programmi indicativi degli Stati ACP l'approvvigionamento idrico urbano e il risanamento rientra in genere negli obiettivi generali «urbanizzazione» o «sanità», mentre l'approvvigionamento idrico in ambiente rurale è compreso nell'obiettivo «sviluppo rurale». Si può comunque segnalare che 21 paesi ACP hanno già preparato o stanno preparando dei progetti di approvvigionamento idrico o di risanamento che potrebbero essere presentati alla Commissione nel 1981/1982.

L'apporto comunitario ai paesi del Magreb e del Mashrak in materia di approvvigionamento idrico e di risanamento ammonta attualmente, a termini dei protocolli finanziari in vigore per il triennio in corso, a 121 milioni di ECU, compreso un progetto di vasta portata (31,54 milioni) recentemente avviato a favore dell'Egitto. Per i PVS non associati, infine, nel settore considerato sono stati finora impegnati 15 milioni di ECU.

2. La posizione della Commissione al riguardo è stata illustrata nella risposta all'interrogazione orale n. H-761/80 dell'on. Hooper (1).

3. La Commissione continuerà a sostenere attivamente i progetti concernenti il risanamento e l'approvvigionamento di acqua potabile, fermo restando quanto si è detto al punto 1 e tenendo conto in particolare delle priorità espresse dagli stessi Stati beneficiari, come pure

(1) Discussioni del Parlamento europeo n. 1-270 (aprile 1981), pag. 18.

dell'entità dei mezzi di cui la Commissione disporrà per la cooperazione finanziaria a favore dei paesi in via di sviluppo.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 283/81

dell'on. Curry

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1981)

Oggetto: Intervento della Commissione presso il governo francese riguardo alla natura del recente aiuto di 4 miliardi di franchi

Ha ricevuto la Commissione una risposta del governo francese al suo quesito sulla natura dell'aiuto di 4 miliardi di franchi recentemente annunciato a Parigi? Qual è, se vi è stata? Come ha replicato ad essa la Commissione? Se non è stata data risposta, quali iniziative prenderà la Commissione per proseguire le sue indagini del caso?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

Le autorità francesi hanno notificato alla Commissione numerose provvidenze che hanno formato oggetto delle conclusioni della conferenza agricola annuale 1980.

In merito all'aiuto destinato a sostenere il reddito agricolo nel 1980 (circa 2 miliardi di FF), la Commissione ha avviato la procedura descritta all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CEE ⁽¹⁾; in virtù di essa, le autorità francesi hanno già trasmesso alla Commissione le loro osservazioni. Tale procedura si concluderà con la pubblicazione di una decisione finale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* oppure con l'archiviazione della pratica.

Quanto alle altre misure, le autorità francesi avevano preannunciato l'invio d'informazioni complementari. Nel frattempo, la maggior parte di tali misure è stata pubblicata nel «Journal officiel» della Repubblica francese.

⁽¹⁾ GU n. C 95 del 25. 4. 1981, pag. 2.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 290/81

dell'on. Pedini

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1981)

Oggetto: Sperimentazione scolastica nei paesi CEE

1. Risulta alla Commissione che siano state avviate, almeno in alcune nazioni della Comunità, sperimentazioni scolastiche didattiche che abbiano carattere europeo?
2. Si è tenuto conto, in tali sperimentazioni, delle esperienze e dei programmi già realizzati dalle cosiddette scuole europee della Comunità?
3. Ritiene la Commissione di suggerire ai governi, in ogni caso, sperimentazioni di tipo europeo sia nella scuola primaria sia nella scuola secondaria al fine di favorire, anche con tale mezzo, la libera circolazione e le attività professionali dei cittadini della Comunità?

**Risposta data dal sig. Richard
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

1. La Commissione cerca di seguire per quanto possibile l'andamento della sperimentazione scolastica a carattere europeo nei paesi membri. Sebbene il modello non sia assolutamente omogeneo, si può affermare in linea di massima che esiste un interesse notevole per tali attività da parte dei ricercatori e degli insegnanti in tutta la Comunità. Ogni anno, numerose attività, a livello nazionale ed europeo, ricevono il sostegno finanziario dalla Comunità attraverso le sovvenzioni del fondo Kreyszig.
2. È opportuno ricordare che le scuole europee hanno compiti specifici da svolgere e che non tutta la loro esperienza può essere trasferita direttamente in considerazione delle esigenze diverse delle scuole nazionali. Ciò nonostante, alcuni risultati raggiunti dalle scuole europee sono di più vasta portata — nel campo dell'insegnamento delle lingue, per esempio e, più recentemente, dell'educazione civica. La Commissione ritiene che questa esperienza non venga diffusa come meriterebbe e sarebbe pertanto interessata a contribuire alla sua divulgazione; purtroppo mancano le risorse necessarie al conseguimento di tale obiettivo.
3. Le due comunicazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel giugno 1978, una sulle attività didattiche di carattere europeo ⁽¹⁾ e l'altra sull'insegna-

⁽¹⁾ Doc. COM(78) 241 dell'8. 6. 1978.

mento delle lingue nella Comunità ⁽¹⁾ erano destinate a promuovere gli obiettivi indicati dall'onorevole parlamentare. Come l'onorevole parlamentare ben sa, sebbene le proposte di programma derivate dalle comunicazioni siano state adottate, per quanto riguarda il loro contenuto, dal Consiglio e dai ministri della pubblica istruzione il 27 giugno 1980, non è ancora stato possibile risolvere i problemi esistenti in merito ai testi da approvare per consentire il finanziamento necessario a tal fine da parte del bilancio della Comunità.

⁽¹⁾ Doc. COM(78) 222 del 14. 6. 1978.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 314/81

dell'on. Galland

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1981)

Oggetto: Squilibrio fra gli oneri fiscali gravanti sui prodotti petroliferi

Ogni settimana migliaia di macchine francesi vanno a fare il pieno di carburante nel Lussemburgo. Il fenomeno è dovuto all'arbitraria disparità esistente fra i prezzi di certi prodotti a causa della diversa incidenza degli oneri fiscali gravanti su di essi. Nel Lussemburgo, infatti, i tassi dell'IVA sono assai modesti e le imposte sull'energia ed i prodotti petroliferi in particolare sono poco elevate rispetto alla situazione generale che si registra nel resto della Comunità.

Quali misure propone la Commissione per lottare contro un atteggiamento che viola i principi fondamentali del trattato di Roma, per promuovere cioè l'instaurazione di un regime che eviti distorsioni della concorrenza e procedere quindi al ravvicinamento delle legislazioni necessario al buon funzionamento di una politica energetica comune?

**Risposta data dal sig. Tugendhat
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

La Commissione è convinta che soltanto un'armonizzazione delle principali imposte di consumo potrà consentire, a lungo termine, di sopprimere le frontiere fiscali senza che ne risultino distorsioni di concorrenza né deviazioni di traffico tra Stati membri.

In tale prospettiva, essa ha sottoposto al Consiglio nel 1973, nell'ambito dell'armonizzazione dell'insieme delle accise, una proposta di direttiva relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, che dovrà essere completata in seguito da un ravvicinamento delle aliquote. La Commissione ha rammentato più volte al Consiglio, che non ha ancora esaminato tale proposta, la necessità di deliberare in materia nei più brevi termini. Le stesse considerazioni sono valide, *mutatis mutandis*, per l'IVA.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 325/81

dell'on. Kavanagh

alla Commissione delle Comunità europee

(6 maggio 1981)

Oggetto: Regime comunitario nel settore delle carni ovine

1. Ha potuto valutare sinora la Commissione il funzionamento del regime comune nel settore delle carni ovine?

2. Se sì, è disposta a elaborare, alla luce di tale valutazione, proposte supplementari per eliminare da questo regime gli elementi che sono in contrasto con due dei principi fondamentali della politica agricola comune, cioè la preferenza comunitaria e l'unicità del mercato?

**Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

La Commissione segue attentamente il funzionamento delle organizzazioni di mercato. Essa non ritiene che l'organizzazione del mercato delle carni ovine, decisa dal Consiglio, sia in contrasto con i principi fondamentali della politica agraria comune. Tuttavia, la Commissione ha recentemente presentato al Consiglio una proposta di regolamento ⁽¹⁾ che modifica, per quanto riguarda un determinato aspetto pratico, il regolamento (CEE) n. 1837/81 ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Doc COM(81) 279.

⁽²⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 326/81

dell'on. Le Roux

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1981)

Oggetto: Calcolo delle quote di cattura

Può far sapere la Commissione se il pesce trasformato al largo delle coste britanniche a bordo di navi all'uopo attrezzate non entra nel calcolo delle quote di cattura?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(24 luglio 1981)

In un documento di lavoro del 21 gennaio 1981 i servizi della Commissione hanno descritto la nozione di attività pescherecce tradizionali come la media delle catture effettuate dagli Stati membri nel periodo 1973-1978 detratte, dalle cifre relative al 1978, le catture eccedenti i contingenti proposti dalla Commissione per l'anno in causa e tenuto conto dei trasferimenti di contingenti tra i vari Stati membri. Le catture dirette industriali, ossia quelle effettuate per scopi industriali ai fini dell'alimentazione umana e le catture accessorie di pesce destinato al consumo umano sono anch'esse detratte dalle catture annuali del periodo 1973-1978. Naturalmente questa descrizione si applica anche al pesce trasformato al largo delle coste britanniche a bordo di navi fattoria.

I programmi e i progetti specifici approvati sono i seguenti (in parentesi figura il nome del paese promotore):

1. trasporti ferroviari nell'Africa australe ed orientale: riattivazione ed estensione delle reti ferroviarie (Germania federale);
2. riattivazione dei collegamenti ferroviari fra lo Zimbabwe e il Mozambico (Regno Unito);
3. strade nell'Africa centrale: tronco Kisangani-Bukavu e Bouar-Tbati dell'arteria transafricana (Belgio);
4. strada Juba-Lodwar in Sudan (Regno Unito);
5. contributo ai programmi integrati di sviluppo rurale (Francia): a) perimetri irrigati dei bacini del Senegal e del Niger; b) lavori di sistemazione del fiume Senegal;
6. sviluppo della ricerca e dei metodi di sviluppo rurale (Stati Uniti);
7. miglioramento della salute pubblica (Stati Uniti).

Ritiene normale la Commissione che tali programmi si sviluppino senza una sua partecipazione?

Come interpreta la Commissione il punto 7?

Ha forse rinunciato l'Europa a sostenere in Africa gli sforzi per migliorare la salute pubblica delegandone il compito agli Stati Uniti?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 333/81

dell'on. Lizin

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1981)

Oggetto: Riunione dei paesi membri dell'ACDA (Azione concertata per lo sviluppo dell'Africa)

È stata informata la Commissione della riunione svoltasi a Bonn nel maggio del 1980 - e alla quale hanno partecipato oltre a vari paesi europei (Belgio, Regno Unito, Germania federale, Francia), anche gli Stati Uniti d'America, il Giappone e taluni paesi del Medio Oriente - per definire programmi di sviluppo comune in Africa?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

Nelle sue risposte alle interrogazioni scritte n. 1786/80 dell'on. Cohen ⁽¹⁾ e n. 172/81 dell'on. Glinne ⁽²⁾ la Commissione aveva precisato di non aver aderito all'accordo noto con il nome di «Azione concertata per lo sviluppo dell'Africa» (ACDA). Essa non può fare perciò dei commenti sulle disposizioni adottate dai paesi partecipanti a tale accordo allo scopo di migliorare il loro coordinamento.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 21. 4. 1981, pag. 3.

⁽²⁾ Vedi pagina 12 della presente Gazzetta ufficiale.

Quanto al punto 7, posto in particolare rilievo dall'onorevole parlamentare, la Commissione si permette di rinviare alla risposta già data all'on. Glinne. È chiaro che se gli Stati africani lo desiderano la Comunità è disposta, nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Lomé, a sostenere gli sforzi intrapresi a favore della salute pubblica. Le indicazioni raccolte in occasione della programmazione del 5° FES consentono di affermare che nei prossimi anni l'Europa continuerà a contribuire attivamente alle azioni intraprese in questo settore fondamentale dello sviluppo.

2. Per quanto riguarda gli agenti della sede dell'Associazione europea per la cooperazione, di cui al paragrafo 3 della risoluzione del Parlamento ⁽¹⁾, la Commissione ha proposto la creazione di 56 posti temporanei per tale personale nell'ambito del progetto preliminare di bilancio 1982.

⁽¹⁾ GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 142.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 360/81

dell'on. Van Miert

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1981)

Oggetto: Magazzini frigorifero e congelatori

Il comparto terziario magazzini frigorifero e congelatori denuncia da un anno a questa parte un sensibile deterioramento della situazione economica generale dovuto ad una crescita selvaggia ed incontrollata. La riduzione dei traffici di intervento oltretutto del deposito privato originata oltretutto dagli elevati saggi di interesse, ha ingenerato un ulteriore aumento delle sovraccapacità cui ha fatto riscontro un'ulteriore riduzione della redditività. Ne sono una riprova i recenti fallimenti, le chiusure di aziende e le compressioni di personale.

1. È noto alla Commissione che le gravi difficoltà in cui si dibatte tale comparto sono causate da produttori che grazie alle sovvenzioni della CEE erogate per la costruzione di magazzini frigorifero di gran lunga superiori alle proprie esigenze di magazzinaggio, fanno una spietata concorrenza praticando prezzi marginali?
2. Ritiene la Commissione responsabile impiegare le scarse risorse finanziarie disponibili per investimenti a basso contenuto di mano d'opera destinati ad aumentare le sovraccapacità di un comparto oltretutto a mettere a repentaglio i livelli occupazionali delle aziende del settore?
3. Può la Commissione specificare i provvedimenti da essa ventilati per porre fine a tali attività?

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 356/81

degli on. Orlandi e Cariglia

alla Commissione delle Comunità europee

(13 maggio 1981)

Oggetto: Utilizzazione dei crediti di cui al titolo 10, capitolo 10.0, linee da 1 a 8 del bilancio della Commissione delle Comunità europee

1. La Commissione intende utilizzare le somme espresse in bilancio alle linee di credito da 1 a 8 del capitolo 10.0 – crediti provvisionali – del bilancio della Commissione delle Comunità europee per il 1981 che sono state messe a disposizione dal Parlamento europeo «per far passare nel ruolo dei funzionari della Comunità gli agenti dell'Associazione europea per la cooperazione»?

2. La Commissione intende allo stesso tempo – col passaggio nel ruolo degli agenti distaccati presso la direzione generale per lo sviluppo – dare seguito alle richieste contenute al punto 3 della risoluzione del Parlamento europeo pubblicata nella GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 142, conformandosi così alle condizioni vincolanti per l'utilizzazione delle somme in oggetto?

Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione

(23 luglio 1981)

1. Gli stanziamenti accantonati previsti alle linee da 1 a 8 del capitolo 10.0 del bilancio della Commissione per il 1981 sono stati concessi dall'autorità di bilancio per consentire, in questo anno, il passaggio in ruolo dei 32 agenti dell'Associazione europea per la cooperazione distaccati presso la direzione generale dello sviluppo. L'integrazione di tali agenti nel regime statutario è in corso.

Risposta data dal sig. Dalsager
in nome della Commissione

(22 luglio 1981)

1. La Commissione è consapevole delle difficoltà in cui versa, in alcuni paesi della Comunità, il settore citato dagli onorevoli parlamentari ed è anche per tale motivo che, nel settore in causa, ha seguito una politica degli aiuti molto restrittiva.

2. Tuttavia, per quanto riguarda gli aiuti comunitari agli investimenti relativi ai magazzini frigoriferi, essa tiene a rammentare che la loro concessione si inserisce, in linea di massima, nell'ambito della politica agraria comune — più precisamente, del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾ — e si ispira ai principi seguenti:

- a) nessun aiuto viene concesso se i magazzini frigoriferi rappresentano investimenti polivalenti e/o indipendenti;
- b) gli aiuti vengono concessi esclusivamente per impianti connessi agli impianti di trasformazione e di commercializzazione, a condizione che gli investimenti previsti siano comprovatamente redditivi e necessari e che, sotto il profilo economico, non esistano altre possibilità;
- c) particolare attenzione viene dedicata al grado di utilizzazione degli impianti frigoriferi, la cui capacità non deve superare quella degli impianti di trasformazione e di commercializzazione cui sono connessi.

3. La Commissione ritiene inopportune ulteriori restrizioni nel settore in causa, in quanto queste rischierebbero di impedire il conseguimento degli obiettivi della politica agraria comune in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 371/81

dell'on. Hutton

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1981)

Oggetto: Imbottigliamento di whisky a bassa gradazione alcolica

È al corrente la Commissione che il whisky imbottigliato in Francia — e composto di whisky di malto scozzese e di whisky di grano francese — ha una gradazione alcolica inferiore ai 40° Gay Lussac dello Scotch whisky imbottigliato in Scozia?

Ritiene la Commissione che ciò costituisca una corretta pratica commerciale?

Quali proposte intende avanzare per garantire una gradazione alcolica minima al whisky scozzese?

Risposta data dal sig. Narjes in nome della Commissione

(22 luglio 1981)

La Commissione è informata della situazione cui si riferisce l'onorevole parlamentare. In mancanza di norme comunitarie che stabiliscano una gradazione alcolica minima per i vari tipi di whisky, la questione può essere giudicata unicamente alla luce della regolamentazione francese. La Commissione sta attualmente studiando la possibilità di elaborare una soluzione comunitaria in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 379/81

dell'on. Muntingh

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1981)

Oggetto: Ecologia e sviluppo: scimpanzé nella Sierra Leone

In un articolo pubblicato il 12 marzo 1981 dal quotidiano olandese *Algemeen Dagblad* e che prende lo spunto da un'azione promossa dalla sezione giovanile del fondo mondiale per la protezione della natura nell'intento di salvaguardare gli scimpanzé del Gambia e della Sierra Leone, si legge tra l'altro che, negli ultimi anni, nella Sierra Leone sono stati uccisi ben 8 000 scimpanzé, ne sono stati esportati 1 400 e ora non ne rimangono più che 2 000 esemplari.

1. Sono esatte queste cifre a conoscenza della Commissione?
2. Ha firmato e ratificato la Sierra Leone la cosiddetta convenzione di Washington sugli scambi internazionali di specie di piante e animali selvatici vivi?
3. In caso negativo, è disposta la Commissione, in occasione dei contatti fra la Comunità e il suddetto Stato ACP ad indurre quest'ultimo a firmare e/o ratificare la convenzione in parola?
4. Rientra tale convenzione fra i punti in discussione nel quadro della riunione consultiva ACP/CEE?
5. In caso negativo, non ritiene opportuno la Commissione iscrivere in futuro questo tema all'ordine del giorno di tali riunioni consultive?
6. Quali altre misure si stanno prendendo per garantire in futuro la sopravvivenza degli scimpanzé non solo nella Sierra Leone, ma anche in altri paesi?
7. È disposta la Commissione a svolgere al riguardo un ruolo attivo e, se sì, come pensa di poter assolvere questo compito?

**Risposta data dal sig. Pisani
in nome della Commissione**

(24 luglio 1981)

Le cifre menzionate nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare corrispondono ampiamente alle valutazioni risultanti da uno studio condotto nel 1980 nella Sierra Leone da un ricercatore dell'università «George Washington». Nello studio si raccomandava, in conclusione, di vietare ogni esportazione di animali selvatici e di allestire un parco nazionale. La proposta ha ottenuto il consenso e l'appoggio del governo della Sierra Leone, per cui di recente sono stati intrapresi i lavori per l'allestimento del parco.

La Commissione è disposta a prestare la propria assistenza, nel quadro delle disposizioni della convenzione di Lomé (in particolare dell'articolo 93, paragrafo 2, della convenzione di Lomé II), qualora il governo locale ne faccia richiesta.

La Sierra Leone non ha ancora ratificato la convenzione di Washington, in attesa (secondo le informazioni ottenute dalla Commissione) dell'esame in merito alle implicazioni giuridiche e tecniche di questo strumento internazionale.

La convenzione di Washington non è stata iscritta all'ordine del giorno dell'assemblea consultiva ACP/CEE.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 383/81

dell'on. Seefeld

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1981)

Oggetto: Doppia condanna nella CE per violazioni al codice della strada

In un articolo apparso di recente si richiama l'attenzione sul fatto che un cittadino tedesco condannato in uno Stato membro della Comunità per aver violato le norme che disciplinano il traffico può essere perseguito ancora una volta per lo stesso reato nella Repubblica federale di Germania, qualora la pena erogata all'estero è molto più mite di quella comminata dal codice tedesco. È così possibile una seconda condanna, poiché il principio del «nebis in idem» secondo cui nessuno può essere punito più di una volta per uno stesso reato, vale unicamente per le sentenze pronunciate in Germania.

L'interrogante chiede pertanto alla Commissione:

1. Quali Stati membri della CE hanno aderito alla convenzione che è stata conclusa nel 1972 per consentire

che le violazioni al codice della strada siano perseguibili anche in un altro paese?

2. Quando è lecito prevedere che tutti gli Stati membri della Comunità aderiscano alla suddetta convenzione?
3. Quali misure intende prendere la Commissione per evitare in futuro nell'ambito della Comunità una doppia condanna in caso di violazione alle norme del codice stradale?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

1. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla repressione di infrazioni stradali, convenzione in vigore dal 1972, è stata ratificata da Francia e Danimarca ed è stata sottoscritta da Belgio, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale di Germania (situazione al mese di luglio 1981).

2. La Commissione potrà rispondere all'interrogazione soltanto quando avrà ottenuto le necessarie informazioni sulle intenzioni degli Stati membri per quanto riguarda la ratifica della suddetta convenzione.

3. Per il momento, la Commissione non intende prendere iniziative volte ad armonizzare il diritto degli Stati membri per quanto riguarda la doppia condanna per le infrazioni stradali commesse in uno Stato membro diverso da quello d'origine. La Commissione si augura che tutti gli Stati membri ratifichino la convenzione del Consiglio d'Europa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 388/81

dell'on. Scrivener

alla Commissione delle Comunità europee

(19 maggio 1981)

Oggetto: Intese per l'apertura di punti di vendita di giornali

Nel settembre del 1980 il sindacato belga dei giornalisti si è rivolto alla Commissione, richiamandosi all'articolo 85 del trattato, per denunciare certe intese che si opporrebbero all'apertura di un maggior numero di rivendite di giornali.

Se è vero che intese o associazioni le quali falsino il gioco della concorrenza sono in via di principio vietate dall'articolo 85 del trattato CEE, può far sapere la Commissione in base a quali criteri comunitari essa valuta le condizioni in cui tali intese «contribuiscono a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti e a promuovere il progresso tecnico e economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva»?

**Risposta data dal sig. Andriessen
in nome della Commissione**

(27 luglio 1981)

La denuncia a cui si riferisce l'onorevole parlamentare non proviene, come potrebbe fare pensare il nome dell'istante, da un'organizzazione nazionale rappresentativa dei rivenditori belgi di giornali, ma da alcuni rivenditori o candidati rivenditori raggruppati in una «associazione senza scopo di lucro» che si lamentano di essere ostacolati nella creazione, nello sviluppo o nell'ampliamento delle loro attività in questo settore da organismi privati, le «commissioni consultive regionali per l'apertura o lo spostamento di rivendite di giornali», che, a loro avviso, costituiscono vere e proprie intese create dai sindacati ufficiali dei rivenditori in collaborazione con le associazioni di editori e di grossisti.

Poiché la denuncia è attualmente in corso di istruzione, la Commissione non può fornire maggiori indicazioni sul suo contenuto e svolgimento.

In base alla costante giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, le intese vietate ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 85 del trattato CEE possono essere esonerate da tale divieto, a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo, soltanto quando presentino sensibili vantaggi obiettivi, tali da compensare gli inconvenienti che ne derivano sul piano della concorrenza, vantaggi di cui gli utilizzatori devono equamente beneficiare.

Pertanto, la Commissione deve valutare gli effetti positivi e negativi di ogni intesa, effetti che dipendono in gran parte dalla natura dell'intesa esaminata nonché dal suo contesto economico e giuridico.

La valutazione della Commissione si traduce in maniera concreta sia nelle numerose decisioni individuali che la Commissione adotta nel singolo caso, sia in regolamenti di esenzione per categoria.

Per quanto riguarda gli accordi di distribuzione, la Commissione considera come vantaggi determinanti: la razionalizzazione della rete di vendita, la possibilità di

penetrare in nuovi mercati, la garanzia della continuità dell'approvvigionamento e di un idoneo servizio di assistenza ai clienti. Essa considera viceversa come inconvenienti inaccettabili: la compartimentazione dei mercati nazionali, l'esclusione della concorrenza in materia di prezzi ai vari stadi di commercializzazione, nonché la fissazione rigida dei canali di distribuzione per un intero settore.

Va sottolineato che, anche qualora sul piano economico i vantaggi di una intesa risultino maggiori degli inconvenienti, l'esenzione deve essere rifiutata se l'intesa comporta restrizioni non indispensabili o se dà ai partecipanti la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in causa.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 408/81

dell'on. Adam

alla Commissione delle Comunità europee

(21 maggio 1981)

Oggetto: Provvedimenti supplementari – Regione settentrionale del Regno Unito

Può la Commissione spiegare per qual ragione ha deciso di non accogliere le richieste di contributo finanziario a favore della costruzione di «advance factories»?

La Commissione è davvero convinta che tutti i provvedimenti da essa sostenuti sono più efficaci, ai fini della creazione di nuovi posti di lavoro, dei progetti di costruzione di «advance factories»?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

Il governo del Regno Unito non ha presentato richiesta di finanziamento di «advance factories» nella regione settentrionale dell'Inghilterra in forza del regolamento che istituisce misure supplementari a favore del Regno Unito ⁽¹⁾. Pertanto viene meno l'oggetto del secondo quesito formulato nell'interrogazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2744/80 del Consiglio (GU n. L 284 del 29. 10. 1980, pag. 4).

⁽¹⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1966, cause riunite 56 e 58/64 «Grundig-Consten», Raccolta 1966, pag. 429 e 502.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 410/81
dell'on. Pruvot
alla Commissione delle Comunità europee
(21 maggio 1981)

Oggetto: Pericoli a causa dell'aumento di anidride carbonica nell'atmosfera

L'organizzazione meteorologica mondiale ha recentemente messo in guardia contro i pericoli derivanti dal costante aumento dei valori di anidride carbonica nell'atmosfera, con conseguente deterioramento del clima mondiale e relative ripercussioni sul piano economico, politico e sociale.

Intende la Commissione elaborare un programma di ricerca, per contribuire ad un migliore comprensione di questo problema?

Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione
(22 luglio 1981)

Con decisione del 18 dicembre 1979, il Consiglio dei ministri ha varato un programma pluriennale di ricerca della Comunità economica europea nel settore della climatologia ⁽¹⁾.

Tale programma, che si concluderà nel 1985, prevede lo studio dell'eventuale influsso dell'uomo sul clima a causa delle proprie attività, soprattutto quelle che accumulano nell'atmosfera l'anidride carbonica proveniente dai combustibili fossili.

Il programma di climatologia intende contribuire a risolvere tale problema con modelli matematici del sistema climatico in presenza di perturbazioni causate dall'uomo e con misure di variazioni fisico-chimiche dell'atmosfera terrestre.

⁽¹⁾ GU n. L 12 del 17. 1. 1980, pag. 24.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 438/81
dell'on. Flanagan
alla Commissione delle Comunità europee
(4 giugno 1981)

Oggetto: Politiche CEE nell'Irlanda occidentale

Vuol la Commissione analizzare dettagliatamente come i vari strumenti della politica comunitaria hanno influen-

zato lo sviluppo dell'Irlanda occidentale, precisando inoltre se a suo parere tali politiche abbiano raggiunto gli scopi prefissi?

Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione
(27 luglio 1981)

La Commissione, nel quadro delle sue varie politiche e tramite i mezzi finanziari dei quali dispone, si è sforzata di contribuire allo sviluppo regionale dell'Irlanda occidentale.

Pur non potendo effettuare un'analisi dettagliata degli effetti delle sue politiche sullo sviluppo regionale, opera di vaste dimensioni che non dipende unicamente dalle azioni comunitarie, la Commissione può tuttavia rassicurare l'onorevole parlamentare sul fatto che essa continuerà a consacrare i suoi sforzi allo sviluppo di tale regione, poiché la riduzione degli squilibri regionali è un obiettivo prioritario costante della politica della Comunità.

Si trasmette direttamente all'onorevole parlamentare, così come al segretariato generale del Parlamento europeo, un documento relativo agli interventi a favore dell'Irlanda occidentale dei principali strumenti finanziari a finalità strutturale della Comunità.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 463/81
dell'on. Doublet
alla Commissione delle Comunità europee
(19 giugno 1981)

Oggetto: Lacune esistenti nel controllo doganale

Lo svolgimento dei trasporti internazionali di merci è tuttora ostacolato da inconvenienti provocati dalle lacune esistenti a livello di controllo doganale in taluni paesi che limitano arbitrariamente i punti di sdoganamento interno.

La Commissione potrebbe fare in modo che si ponga termine a tali irregolarità?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(22 luglio 1981)

Per quanto riguarda la limitazione del numero degli uffici competenti per lo sdoganamento di taluni prodotti, la Commissione ricorda l'azione da essa svolta presso il governo italiano nel settore dei prodotti tessili e dei prodotti siderurgici. A tale proposito, essa invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento, in particolare, alle risposte da essa stessa date alle interrogazioni scritte n. 990/79 dell'on. Marshall ⁽¹⁾, n. 1955/80 dell'on. Seefeld ⁽²⁾ e n. 23/81 degli on. Bettiza, Cecovini e Pininfarina ⁽³⁾.

Ovviamente, qualora nuovi casi precisi fossero portati a sua conoscenza, la Commissione è pienamente disposta ad esaminarli di concerto con gli Stati membri interessati.

⁽¹⁾ GU n. C 80 del 31. 3. 1980, pag. 23.

⁽²⁾ GU n. C 115 del 18. 5. 1981, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. C 153 del 22. 6. 1981, pag. 13.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 469/81

dell'on. Karl Schön

alla Commissione delle Comunità europee

(19 giugno 1981)

Oggetto: Introduzione di una «patente di guida CE» e conseguente uniformazione di certificati e norme

È noto che chiunque voglia conseguire una patente di guida per autoveicoli nella Repubblica federale di Germania deve tra l'altro comprovare di aver seguito un corso di pronto soccorso. Nella StVZO (Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung = normativa che disciplina in particolare il conseguimento delle patenti di guida, l'omologazione degli autoveicoli, etc.) al paragrafo 8 sono elencate le organizzazioni autorizzate a impartire lezioni di pronto soccorso.

Sono stato tuttavia informato di un caso in cui un cittadino tedesco, che aveva seguito un corso presso la Croce Rossa a Lussemburgo, non si è visto riconoscere il diploma da questa rilasciato al momento della richiesta per l'ottenimento di una patente di guida nella Repubblica federale. Benchè i cittadini tedeschi delle nostre regioni frontaliere possano senz'altro seguire tali corsi di formazione anche in Belgio o in Francia, temo tuttavia che i corsi di formazione seguiti presso organizzazioni di pronto soccorso estere, e in particolare dei paesi limitrofi, non vengano poi riconosciuti per l'ottenimento della patente di guida nella Repubblica federale.

Il mio amico e collega Heinrich Studentkowski, deputato regionale di Bitburg, ha indirizzato in proposito una lettera al ministro Heinrich Holkenbrink presso il ministero per l'economia e i trasporti a Magonza. Nella sua lettera di risposta, il ministro fa rilevare che le organizzazioni di pronto soccorso tedesche autorizzate dalla StVZO hanno regolato il tipo e la portata dell'insegnamento in un piano di studi elaborato in collaborazione con l'ordine federale dei medici e altri organismi che si occupano di prevenzione degli infortuni. Secondo il ministero, gli organismi di formazione esteri non garantirebbero una formazione corrispondente a tale piano di studi. La StVZO riconosce pertanto solo i diplomi di formazione medica o dentistica conseguiti all'estero. Per tutti gli altri casi, il riconoscimento è possibile solo previo esame del caso singolo effettuato dall'autorità tedesca competente quanto all'idoneità dell'organismo interessato alla formazione richiesta. Una tale procedura di riconoscimento presuppone una richiesta specifica presentata dall'organismo di formazione sul quale, inoltre, grava l'onere della prova che la formazione risponde al tipo e alla portata del piano di studi tedesco.

Chiedo pertanto alla Commissione:

1. Per quale epoca si può contare sulla prevista introduzione di una patente di guida valida in tutti gli Stati membri della Comunità europea?
2. A che punto si trovano i lavori preparatori per l'introduzione della patente di guida europea?
3. Oltre all'introduzione della patente di guida europea, è prevista anche l'uniformazione delle prove d'esame e dei presupposti di ammissione a tale esame?
4. In tal caso, sarà prevista anche una regolamentazione uniforme per la formazione in pronto soccorso?

**Risposta data dal sig. Contogeorgis
in nome della Commissione**

(27 luglio 1981)

1 e 2. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare, entro il 30 giugno 1982, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 1983, della direttiva 80/1263/CEE relativa all'istituzione di una patente di guida comunitaria ⁽¹⁾. Essi possono tuttavia decidere di rilasciare le patenti in questione solo a partire da una data successiva, che non deve però essere posteriore al 1° gennaio 1986.

3. Effettivamente l'articolo 10 della direttiva di cui sopra precisa che il Consiglio procederà al più presto possibile, su proposta della Commissione, ad una più ampia armonizzazione delle norme relative all'esame e al rilascio della patente.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 1.

4. La richiesta di una formazione in materia di pronto soccorso per il rilascio della patente, nonché ogni altra precisazione su tale formazione, saranno sottoposte dalla Commissione, prima che presenti le relative proposte al Consiglio, ad esperti degli Stati membri. Come è noto, le modalità degli esami di guida prescritti dagli Stati membri sono molto diverse, per cui non è possibile anticipare il risultato di questa consultazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 502/81

dell'on. Boyes

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1981)

Oggetto: Depressione e depauperamento delle zone rurali

Quali indagini ha svolto la Commissione in merito al processo sempre più marcato di depressione e depauperamento delle zone rurali, dovuto alle ripercussioni sproporzionate di fattori economici negativi?

Quali misure intende la Commissione adottare per assicurare il trasferimento a tali zone di risorse supplementari, al fine di rovesciare il suddetto processo?

**Risposta data dal sig. Giolitti
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

Il 7 gennaio 1981 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la prima relazione periodica sulla situazione economica e sociale delle regioni della Comunità ⁽¹⁾. Trattandosi di regioni sfavorite, spesso a carattere rurale, che, in particolare, sono caratterizzate da uno scarso prodotto pro capite e da un elevato livello di disoccupazione, tale relazione ha potuto evidenziare come il loro ritardo relativo si sia aggravato dall'inizio degli anni '70.

Per quanto concerne in particolare il settore agricolo, uno studio effettuato a richiesta della Commissione su «L'impatto regionale della politica agricola comune» ha mostrato che le disparità regionali in materia di redditi agricoli, già rilevanti, si sono accentuate durante gli anni '70, a causa, tra l'altro, dell'ambiente economico sfavorevole delle regioni più deboli.

Nel quadro della politica regionale, il 7 ottobre 1980 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, cinque azioni comunitarie specifiche di sviluppo regio-

nale ⁽²⁾. Tre di queste concernono delle zone rurali sfavorite della Comunità: le regioni francesi limitrofe della Spagna, il Mezzogiorno, le zone di frontiera dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord.

Per quanto concerne la politica agricola, le modifiche alla politica delle strutture agricole, adottate di recente dal Consiglio, comprendono tra l'altro l'avvio di programmi specifici di sviluppo miranti a fornire soluzioni specifiche ai problemi dello sviluppo agricolo in talune regioni meno favorite della Comunità in cui tali problemi sono particolarmente gravi. Le modifiche comprendono altresì la promozione di programmi di sviluppo integrato nelle regioni in cui lo sviluppo dell'agricoltura è strettamente connesso al simultaneo e parallelo sviluppo di altri settori economici.

⁽²⁾ GU n. L 271 del 15. 10. 1980.

INTERROGAZIONE SCRITTA N. 505/81

dell'on. Moreland

alla Commissione delle Comunità europee

(22 giugno 1981)

Oggetto: Fanali antinebbia posteriori

Attualmente in alcune automobili di produzione comunitaria i fanali antinebbia posteriori funzionano quando sono accesi i fanali anabbaglianti o abbaglianti, od anche quando sono accese unicamente le luci di posizione. D'altro lato, in altre automobili di costruzione comunitaria i fanali antinebbia posteriori funzionano solo in connessione con i fanali anabbaglianti.

La Commissione intende presentare una proposta volta all'armonizzazione dei sistemi di funzionamento dei fanali antinebbia posteriori, e su quali basi?

**Risposta data dal sig. Narjes
in nome della Commissione**

(23 luglio 1981)

Le disposizioni comunitarie in materia di funzionamento dei proiettori fendinebbia posteriori sono enunciate nella direttiva 76/756/CEE ⁽¹⁾, a norma della quale il proiettore fendinebbia posteriore «deve potersi accendere soltanto quando sono in funzione i proiettori anabbaglianti o i proiettori fendinebbia anteriori».

I casi osservati dall'onorevole parlamentare riguardano pertanto unicamente i veicoli che rispondono, per quanto riguarda il funzionamento del proiettore fendinebbia posteriore, alle disposizioni nazionali e non a quelle comunitarie.

⁽¹⁾ Doc. COM(80) 816 def.

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1.

